Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so Cavallotti n. 59 – 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo.@legalmail.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'attivazione di un partenariato pubblico-privato, da realizzare tramite locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi degli artt. 183, cc. 15 e 16, e 187 del d.lgs. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, concernente la progettazione esecutiva (con acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta), il finanziamento, la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il periodo di 20 anni, di un nuovo parcheggio multipiano interrato in Piazza degli Eroi Sanremesi nel Comune di Sanremo.

CIG: 8867159317

CUP: G17H03000130001

INDICE

1. PREMESSE 3

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DISCIPLINA APPLICABILE 8

4. VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO 13

5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 15

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 17

7. REQUISITI GENERALI 19

8. REQUISITI SPECIALI 20

9. AVVALIMENTO 29

10. SUBAPPALTO 31

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 32

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 37

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 41

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 42

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA" 64

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE" 67

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 69

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 75

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 76

20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICA E TEMPORALE 76

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 78

22. AGGIUDICAZIONE, DIRITTO DI PRELAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 78

23. AVVERTENZE GENERALI 82

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 83

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 83

26. RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE 83

1. PREMESSE

1.1. Con deliberazione della G.C. del Comune di Sanremo (d'ora in poi, "***Comune***", "***Amministrazione***") n. 260 del 7 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Valutazione proposta di P.P.P. Opera Pubblica ex art. 3 comma 1 lett. eee) 180 e 187 del D.lgs. 50/2016 e smi per progettazione, costruzione e manutenzione per anni 20 di nuovo parcheggio interrato in Piazza degli Eroi Sanremesi nel Comune di Sanremo*", è stata dichiarata la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta di PPP con la formula della locazione finanziaria in costruendo, ai sensi degli artt. 183, commi 15 e 16, e 187 del d.lgs. n. 50/2016, presentata dal costituendo RTI tra la Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop. con sede in Monghidoro (BO) Via degli Artigiani 6 P.I. 00620671206 C.F. 03431480379, in qualità di Soggetto Realizzatore/Manutentore e Mandatario, e Iccrea BancaImpresa S.p.A. con sede in Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma P.I. 15240741007 - C.F. 02820100580, in qualità di Soggetto Finanziatore e Mandante, (d'ora innanzi *"**Promotore**"*) per la realizzazione e la manutenzione, per anni 20, dell'opera denominata ***"Nuovo parcheggio interrato in piazza Degli Eroi Sanremesi nel Comune di Sanremo".***

Con il medesimo provvedimento, è stato altresì deliberato quanto segue:

- di porre la proposta avanzata dal costituendo RTI tra la Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop. e Iccrea BancaImpresa S.p.A., valutata di pubblico interesse, a base di gara per l'affidamento della procedura di partenariato pubblico privato finalizzata alla progettazione esecutiva (con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta), il finanziamento, la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria - per un periodo di 20 anni - del nuovo parcheggio interrato in Piazza degli Eroi Sanremesi nel Comune di Sanremo, procedura, questa, nell'ambito della quale il costituendo RTI assumerà il ruolo di promotore, con conseguente diritto di prelazione di cui al citato art. art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016 a favore del medesimo RTI;
- che nella stesura della relativa documentazione costituente la *lex specialis* di gara, l'Amministrazione Comunale avrebbe provveduto a porre a base di gara, l'intera documentazione tecnica e gestionale oggetto della Proposta ed il relativo Schema di Convenzione il tutto con l'avvertimento che tali documenti – predisposti alla luce di quanto ipotizzato dal Promotore – avrebbero potuto essere integrati alla luce delle indicazioni tecniche e gestionali ritenute essenziali dal Comune;
- in presenza di sopravvenute ragioni di pubblico interesse ostative all'attuazione di quanto prospettato, il Comune si riservava la facoltà di non procedere all'indizione e all'espletamento della procedura di cui trattasi, a non provvedere alla sottoscrizione della convenzione da assentire facendo ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato, nonché a non provvedere all'attuazione dell'intervento proposto, senza che ciò potesse legittimare richieste di risarcimento, a qualsivoglia titolo, ad opera del promotore;
- che, al fine di contenere l'impatto sulla rata annuale dell'oscillazione derivante dai tassi di interesse, è stato previsto un tetto massimo al canone di leasing annuale di euro 487.977,50 (quattrocentoottantasettemilanovecentosettantasette/50) oltre IVA.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto *"Proposta di P.P.P. opera pubblica ex art. 3 comma 1 lett. eee) 180 e 187 del d.lgs. 50/2016 e smi per progettazione, costruzione e manutenzione per anni 20 di nuovo parcheggio interrato in Piazza degli Eroi Sanremesi nel Comune di Sanremo. Inserimento nella programmazione triennale opere pubbliche"*, il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui alla

proposta approvata con la citata deliberazione G.C. n. 260/2020 è stato inserito negli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale, con conseguente variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. n. 14/2020, inserendo l'opera nell'annualità 2021.

1.2. Con determinazione a contrarre del Comune di Sanremo n. 3718 del 30 settembre 2021, esecutiva, è stata, quindi, avviata la procedura di gara, da assentire conformemente a quanto stabilito dagli artt. 179, 183, commi 15 e 16, e 187 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (d'ora in avanti, anche solo, "***Codice***"), per l'affidamento, mediante locazione finanziaria, della progettazione esecutiva (con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta), del finanziamento, della costruzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria - per un periodo di 20 anni - del nuovo parcheggio interrato multipiano in Piazza degli Eroi Sanremesi nel Comune di Sanremo. La progettazione e la realizzazione delle opere avverrà, per la parte applicabile, in conformità al d.m. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017), recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

Il soggetto aggiudicatore è il Comune di Sanremo (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00253750087) con sede in Corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM); PEC: comune.sanremo@legalmail.it.

Le prestazioni oggetto del contratto da affidarsi saranno svolte nel territorio del Comune di Sanremo: **codice NUTS: ITC31**. **Codice CIG: 8867159317 – codice CUP: G17H03000130001 CPV: 45223310-2** (Lavori di costruzione di parcheggi sotterranei).

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, nonché Responsabile della procedura di gara, è l'Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Tel. +39 0184 580273 - Fax +39 0184 501783 e.mail: d.burastero@comunedisanremo.it.

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara indetta dal Comune, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, oltre alle ulteriori informazioni relative al citato affidamento.

1.3. La presente procedura di affidamento verrà gestita con **modalità telematica**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del Codice. Il Comune di Sanremo, amministrazione aggiudicatrice, utilizza la **Piattaforma Digitale** per la gestione delle gare telematiche denominata **"Net4market"**, alla quale è possibile accedere dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su *"Bandi di gara e contratti"* ovvero attraverso il seguente indirizzo internet: ***https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo***

Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma "Net4market", seguendo le istruzioni fornite nell'**Allegato A *"Disciplinare telematico"***.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema *"Net4market - CSAmed S.r.l."* è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente: **per Gare: tel. 0372 080708**
dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

- *"Allegato A – Disciplinare telematico",*
- *"Allegato B – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come integrato con deliberazione di G.C. del Comune di Sanremo n. 18/2014";*
- *"Modello 1 – Domanda di partecipazione",*
- *"Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa",*
- *"Modello 1-ter – Dichiarazione del progettista",*
- *"Modello 1-quater - Dichiarazione del Soggetto Finanziatore",*
- *"Modello 1-quinquies - Dichiarazione del Soggetto Realizzatore",*
- *"Modello 1-sexies - Dichiarazione del Soggetto Manutentore",*
- *"Modello 1-septies – Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.",*
- *"Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva",*
- *"Modello 3 – Offerta economica e temporale",*
- *"Modello 4 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria".*

La gara è disciplinata, oltre che dal presente disciplinare, anche dai seguenti ulteriori documenti contenenti le clausole tecniche, economiche e/o amministrative che regolano le prestazioni oggetto del presente affidamento:

1) Bando di gara;

2) la Proposta approvata e posta a base di gara, disponibile al LINK PROGETTO PARK PIAZZA EROI costituita dai seguenti elaborati:

1. Sintesi giuridico economica

2. Matrice dei rischi

3. Quadro economico e Ripartizione temporale dell'investimento

4. Progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito dai seguenti elaborati:

4.1 A) Relazione illustrativa

4.2 B) Relazione tecnica e studio di prefattibilità

4.3 C) Computo Metrico Estimativo

4.4 D) Piano di Manutenzione Preliminare

4.5 E) Prime indicazioni per la sicurezza

4.6 F) Relazione geologica e sondaggi geognostici

4.7 G) Capitolato prestazionale

4.8 H) Relazione archeologica preliminare

4.9 I) Analisi di sostenibilità economica

4.10 L) Brochure illustrativa

4.11 M) Elaborati grafici

- *4.11.1* Tav. 0 – Inquadramento generale
- *4.11.2* Tav. 1 – Pianta parcheggi 3° interrato
- *4.11.3* Tav. 2 – Pianta parcheggi 2° interrato
- *4.11.4* Tav. 3 – Pianta parcheggi 1° interrato
- *4.11.5* Tav. 4 int – Planimetria sistemazione piazza
- *4.11.6* Tav. 5 int – Pianta copertura
- *4.11.7* Tav. 5 idr – Planimetria piazza di progetto con fasce idrauliche
- *4.11.8* Tav. 6 – Sezioni tipo
- *4.11.9* Tav. 6 idr – Tavola idraulica-sezioni tipo
- *4.11.10* Tav. 7 – Puntoni di contrasto e sezione tipo berlinese
- *4.11.11* Tav. 8 int - Rendering

4.12 N) Relazione antincendio

4.13 O) Elaborati grafici antincendio

- *4.13.1* Tav.1 vvf – Pianta parcheggi 3° interrato
- *4.13.2* Tav.2 vvf – Pianta parcheggi 2° interrato
- *4.13.3* Tav.3 vvf – Pianta parcheggi 1° interrato
- *4.13.4* Tav.4 vvf – Planimetria sistemazione piazza
- *4.13.5* Tav.5 vvf – Pianta copertura
- *4.13.6* Tav.6 vvf – Sezioni

4.14 P) Autorizzazione VVF

4.15) INT A – Relazione Idraulica Integrativa

4.16) INT B– Relazione preliminare VAS

4.17) INT C – Relazione Paesaggistica

4.18) INT D – Relazione Urbanistica

4.19) INT H – Documento di verifica preventiva indagine archeologica – art. 25 D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

4.20) Relazione integrativa

5. Schema di convenzione

6. Schema di atto di costituzione del diritto di superficie

7. Piano Economico Finanziario del leasing

8. Analisi di Fattibilità Finanziaria (AFF) ai sensi dell'art 181 c. 3 del D.Lgs 50/2016

9. Documentazione amministrativa

10. Cauzioni

11. Ulteriore documentazione amministrativa

3) Schema di Convenzione - versione editabile;

4) Pareri espressi in Conferenza Servizi in base ai quali dovrà essere adeguato il progetto definitivo, disponibili al seguente LINK PROGETTO PARK PIAZZA EROI

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Net4market al seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

ovvero sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, "Bandi di gara e contratti", all'indirizzo:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite una apposita funzionalità della piattaforma telematica "Net4market", nella pagina denominata "Chiarimenti", disponibile, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica, richiamando la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto canale, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, cioè:

Termine per la richiesta di chiarimenti:

ore 13:00 del giorno 7 dicembre 2021

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice e dell'art. 8, c. 1, lett. c), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in l. 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 33), le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nel predetto ambiente "Chiarimenti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara di interesse sulla piattaforma digitale e/o sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, *"Bandi di gara e contratti"*, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche apportate alla documentazione di gara anche successivamente alla sua pubblicazione.

In tal caso, sarà presente una comunicazione nella scheda della gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica, nonché eventuali nuovi file allegati; tale comunicazione sarà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo in Amministrazione Trasparente.

La Stazione Appaltante provvederà all'invio di eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura di gara tramite le funzioni di comunicazione della piattaforma, compreso l'ambiente *"Chiarimenti"*.

Le comunicazioni relative al giorno, ora e luogo in cui svolgeranno le ulteriori sedute di prosecuzione gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web del comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, sezione *"Bandi di gara e contratti"* (ricercare la procedura in oggetto).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel punto 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Comune e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del Comune di Sanremo (comune.sanremo@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di:

- raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario e/o capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;
- avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DISCIPLINA APPLICABILE

3.1 La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento, mediante lo strumento della locazione finanziaria in costruendo, delle attività di progettazione esecutiva (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, da sviluppare alla luce del Progetto di fattibilità presentato dal Promotore, approvato dal Comune e posto a base di gara), di finanziamento, di costruzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di 20 (venti) anni, di un nuovo parcheggio multipiano interrato, composto da n. 3 (tre) piani interrati aventi la medesima superficie per un numero complessivo di 201 (duecentouno) posti auto a rotazione, in Piazza degli Eroi Sanremesi in Comune di Sanremo, nonché la riqualificazione viabilistica e di arredo urbano della piazza soprastante, il tutto nel rispetto della documentazione avanzata dal soggetto che risulterà aggiudicatario all'esito della gara.

L'intervento interessa le aree e gli immobili rientranti nella disponibilità del Comune, meglio identificati nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Promotore, e comporta da parte dell'Amministrazione la concessione a titolo gratuito, in favore dell'aggiudicatario, del diritto di superficie sulle aree e gli immobili oggetto dell'intervento per una durata pari ad anni 33 (trentatre) dalla stipula del contratto, che dovrà essere trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, secondo quanto previsto nello Schema di atto di costituzione del diritto di superficie posto a base di gara.

In particolare, costituisce oggetto dell'affidamento:

a) la progettazione esecutiva, sulla base del Progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Promotore e del progetto definitivo presentato in sede di gara, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, attività quest'ultima che l'aggiudicatario dovrà affidare a soggetto in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per la quale percepirà quanto stanziato nel Quadro economico alla voce B5;
b) l'esecuzione dei lavori a corpo, ogni onere compreso, per la realizzazione dell'opera, come da documentazione posta a base di gara e da offerta che risulterà aggiudicataria, in conformità agli elaborati progettuali eventualmente integrati con le approvazioni di rito;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il periodo di 20 anni, secondo quanto previsto dalla documentazione sottoposta dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta, tra cui il Disciplinare di manutenzione;
d) la locazione finanziaria relativa alla progettazione esecutiva e ai lavori di realizzazione di cui rispettivamente alle precedenti lett. a) e b), intendendosi per "locazione finanziaria", ai sensi del comma 1, lett. ggg) dell'art. 3 del d.lgs. n. 50/2016, la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.

Al Soggetto Realizzatore competeranno le attività di cui alle lett. a) e b). Al Soggetto Manutentore competeranno le attività di cui alla lett. c). Al Soggetto Finanziatore competeranno le attività di cui alla lett. d).

In capo all'aggiudicatario sono allocati i rischi, secondo quanto stabilito nello Schema di Convenzione, nella Matrice dei rischi e nella documentazione posta a base di gara.

3.1.1. Il Soggetto Realizzatore realizzerà l'opera nel rispetto del Capitolato Prestazionale posto a base di gara, nonché attenendosi alle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche indicate nel progetto definitivo presentato in sede di offerta e al progetto esecutivo successivamente elaborato.

Si segnala che il progetto definitivo presentato in sede di gara dovrà, altresì, tener conto ed essere adeguato alle prescrizioni, indicazioni e pareri traenti origine dalla Conferenza di servizi, disponibili al seguente LINK PROGETTO PARK PIAZZA EROI

L'esecuzione delle prestazioni di progettazione e di realizzazione delle opere avverrà, per la parte applicabile, in conformità al d.m. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017), recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"*.

Il Soggetto Realizzatore compirà tutte le attività per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'opera e delle attività manutentive, e provvederà alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione dell'opera fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

Le tempistiche di esecuzione delle fasi di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori sono indicate negli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

La stipulazione del contratto potrà avvenire solo successivamente all'approvazione, da parte del Comune, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.

Resta peraltro inteso che il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello progettuale, a verifica da parte del Comune a termini di quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In capo al Soggetto Realizzatore è allocato il rischio di costruzione, secondo quanto stabilito nello Schema di Convenzione, nel documento *"Matrice dei rischi"* allegato alla Proposta e nella documentazione posta a base di gara.

3.1.2. Il Soggetto Finanziatore appartenente all'operatore economico aggiudicatario provvederà direttamente al pagamento, in favore del Soggetto Realizzatore, degli importi indicati negli stati di avanzamento lavori entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuta approvazione di ciascuno stato di avanzamento lavori da parte del Comune, attraverso emissione di regolare certificato di pagamento e di regolare fattura intestata al Soggetto Finanziatore e controfirmata dal Comune per accettazione e autorizzazione alla liquidazione.

Il Soggetto Finanziatore pagherà direttamente al Soggetto Realizzatore anche le spese per la predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo.

3.1.3. La locazione finanziaria avrà la durata di anni 20 (venti) decorrenti *(i)* dalla presa in consegna dell'opera, o, in alternativa, *(ii)* dall'approvazione del verbale di presa in consegna anticipata dell'opera. Durante il periodo di decorrenza della locazione finanziaria, il Comune diviene utilizzatore dell'opera ed è sua facoltà disporne l'utilizzo.

Allo scadere del termine di cui sopra, fatto salvo il diritto di riscatto di cui infra, la locazione finanziaria cesserà senza bisogno di disdetta alcuna con conseguente obbligo del Comune di rilasciare l'opera, libera da persone o cose, al Soggetto Finanziatore.

Alla scadenza finale del contratto è riservato al Comune il diritto di riscattare le aree concesse in diritto di superficie, oltreché la proprietà dell'opera oggetto del contratto, a condizione che il Comune stesso abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di leasing e dell'importo del riscatto, nonché al saldo integrale di tutto quanto dovuto al Soggetto Finanziatore in virtù del contratto. Il solo pagamento del corrispettivo d'opzione costituisce a tutti gli effetti espressione manifesta di acquisire la proprietà dell'opera. In ipotesi di riscatto dell'opera, il diritto di superficie si estinguerà per accessione.

Qualora il riscatto non venisse esercitato nonostante il Comune abbia manifestato il proprio intendimento in tal senso, oppure nel caso in cui il Comune non abbia, nei termini, espresso alcuna indicazione in merito all'esercizio del predetto diritto di riscatto, il Soggetto Finanziatore rimarrà titolare dell'opera, con conseguente facoltà di gestirla secondo logiche commerciali – anche per il tramite di soggetto diverso dal Soggetto Realizzatore appartenente all'operatore economico aggiudicatario -, e ciò a far data dalla cessazione dell'efficacia del leasing finanziario e sino al 33° anno dalla sua formalizzazione, restando inteso che il diritto di superficie a favore del Soggetto Finanziatore si estinguerà, in ogni caso, con trasferimento della proprietà in favore del Comune a titolo gratuito, alla scadenza del 33° anno, secondo quanto meglio indicato nello Schema di convenzione posto a base di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere durante il periodo contrattuale, contestualmente alla scadenza di un canone di leasing, a riscattare anticipatamente l'opera, a termini di quanto previsto nello Schema di Convenzione posto a base di gara.

3.1.4. A partire dalla presa in consegna dell'opera, il Soggetto Manutentore appartenente all'operatore economico aggiudicatario – che può anche coincidere con la figura del Soggetto Realizzatore – provvederà, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, nel rispetto degli indicatori chiave di prestazione (KPI) indicati nella documentazione presentata in sede di offerta.

Sono a carico del Soggetto Manutentore tutte le attività e gli oneri necessari a garantire la piena funzionalità dell'opera, nonché il rispetto degli indicatori chiave di prestazione.

Il Soggetto Manutentore dovrà garantire che tutti i materiali, i componenti e/o parti di questi, utilizzati per la realizzazione degli interventi manutentivi o riparativi, siano di ottima qualità e comunque idonei alla tipologia delle attività da eseguire. Il Soggetto Manutentore non potrà apportare alcuna modifica all'opera, né ai suoi componenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, fatta eccezione per le sole modifiche che siano specificamente richieste dallo svolgimento delle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione previste nel Piano di manutenzione presentato in sede di offerta e dalle sue parti.

In capo al Soggetto Manutentore è allocato il rischio di disponibilità, secondo quanto stabilito nello Schema di Convenzione, nel documento *"Matrice dei rischi"* allegato alla Proposta e nella documentazione posta a base di gara.

3.1.5. Per effetto del contratto, il Comune:

- per tutta la durata del contratto, avrà in godimento l'opera realizzata e utilizzerà la stessa secondo la destinazione pubblica per cui la medesima è stata realizzata;
- nominerà il Direttore dei lavori, le cui attività verranno remunerate dal soggetto aggiudicatario;
- nominerà il Validatore, ossia il soggetto incaricato dei compiti di verifica della progettazione, di cui all'art. 26 del Codice, funzionale all'approvazione del progetto presentato in gara dal soggetto aggiudicatario, le cui attività verranno remunerate dal soggetto aggiudicatario e il cui compenso troverà copertura nella voce B7 del Quadro economico;
- nominerà il Collaudatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice, le cui attività verranno remunerate dal soggetto aggiudicatario e il cui compenso troverà copertura nella voce B6 del Quadro economico;
- procederà alla validazione e approvazione di ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento che vi provvederà con propria determinazione motivata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 5, d.l. n. 76/2020;
- sarà responsabile delle attività di controllo e delle funzioni e dei compiti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici e dal d.lgs. n. 81/2008 nel corso della realizzazione e dell'utilizzazione dell'opera;
- corrisponderà al Soggetto Finanziatore i canoni di *leasing* offerti in sede di gara, unitamente agli oneri di prefinanziamento, con applicazione dello *spread* per la prelocazione e per la locazione offerto in sede di gara. Si precisa che, a fronte della locazione finanziaria, il Comune corrisponderà al Soggetto Finanziatore un anticipo pari a euro 975.000,00 (novecentosettantacinquemila/00) e canoni di *leasing* annuali anticipati in numero

complessivo pari a 20. I canoni di *leasing* sono soggetti a indicizzazione e rideterminazione secondo quanto previsto dallo Schema di Convenzione posto a base di gara;

- durante il periodo contrattuale, potrà riscattare anticipatamente l'opera, con le modalità indicate nello Schema di Convenzione posto a base di gara;
- al termine della durata della Convenzione, potrà esercitare il riscatto finale dell'opera, con pagamento del corrispettivo offerto in sede di gara.

3.2. La presente procedura è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 183, cc. 15 e 16, nonché 187 del d.lgs. n. 50/2016.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 3, lett. sss), e dell'art. 60 del Codice, e verrà aggiudicato mediante il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo quanto previsto nel presente Disciplinare.

Inoltre, nella fissazione delle regole atte a disciplinare la presente procedura, il Comune ha tenuto conto, ove compatibile con quanto previsto dal Codice, di quanto stabilito dalla determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi, ANAC), avente a oggetto "*Linee guida sulle operazioni di* leasing *finanziario e sul contratto di disponibilità*".

Ove, all'esito della procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione relativa all'esito della gara, potrà esercitare il **diritto di prelazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del Codice e divenire aggiudicatario, qualora lo stesso dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

In caso di esercizio del **diritto di prelazione** da parte del Promotore e di aggiudicazione del contratto a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con oneri a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui all'art. 183, comma 9, del Codice.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e di mancato esercizio del **diritto di prelazione** da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, del Codice, così come risultanti dalla documentazione del Promotore agli atti di gara e in particolare dalla *"Sintesi giuridico-economica"* e, quindi, per un importo pari a **euro 197.440,00 (euro centonovantasettemilaquatrocentoquaranta/00)**.

3.3. Ai sensi dell'art. 187, c. 3, del Codice, i soggetti facenti parte del RTI aggiudicatario saranno responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta.

Si precisa che in caso di inadempimento, fallimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento che sia riferibile al Soggetto Realizzatore o al Soggetto Manutentore, il Soggetto Finanziatore potrà procedere alla loro sostituzione, con il consenso del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 187, c. 3, del Codice, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Sul punto, si rinvia a quanto nel dettaglio previsto nello Schema di Convenzione posto a base di gara.

4. VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO

4.1. Il valore stimato dell'intervento – determinato in base alla quantificazione effettuata dal Promotore e risultante dal quadro economico di cui al documento *"Quadro economico e ripartizione temporale dell'investimento"* allegato alla Proposta approvata dal Comune e posta a base di gara – che costituirà oggetto del finanziamento in leasing è di euro **8.632.966,26 (euro ottomilioniseicentotrentaduemilanovecentosessantasei/26)** oltre IVA di legge, come indicato nella seguente tabella:

Tabella 1 – Quadro economico

QUADRO ECONOMICO	
A Lavori	
A.1 Lavori soggetti a ribasso	6.420.000,00
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	300.000,00
Totale A	**6.720.000,00**
B Somme a disposizione - Spese tecniche	
B.1 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto di fattibilità)	161.000,00
B.2 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto definitivo)	320.000,00
B.3 Spese tecniche in fase progettuale (Progetto esecutivo)	210.000,00
B.4 Direzione lavori	200.000,00
B.5 Coordinamento sicurezza (in fase di esecuzione)	100.000,00
B.6 Collaudi tecnici e amministrativi	90.000,00
B.7 Attività di verifica e validazione progetti (Artt. 26 e 27 del d.lgs. 50/2016)	110.000,00
B.8 Inarcassa su somme in appalto	47.640,00
B.9 Imprevisti (rifacimento reti sottoservizi, indagini archeologiche, bonifica bellica, Testimoniali di Stato) 5% A	320.000,00
B.10 Spese sostenute dal Proponente per la predisposizione della Proposta (oltre B.1. e relativa quota parte di B.8)	30.000,00
Totale B	**1.588.640,00**
C Somme a disposizione - altre	
C.1 Spese Commissione aggiudicatrice (art. 77 del d.lgs. 50/2016)	20.000,00
C.2 Contribuzione ANAC	1.000,00
C.3 Spese di pubblicità legale ante e post gara	8.000,00
C.4 Accatastamento	10.000,00
C.5 Pratica autorizzazione VV.FF.	20.000,00
C.6 Versamento C.N.P.A.I.A. (Calcolato su C.1 + C.4 + C.5)	2.000,00
C.7 Oneri notarili	15.000,00
C.9 Acquisto del terreno	-
C.10 Imposte indirette (di registro, ipotecaria, catastale)	-
C.11 Oneri di prelocazione	248.326,26
Totale C	**324.326,26**
D Totale A+B+C | Totale QER	**8.632.966,26**

A tale importo sono da aggiungersi, sulla base della quantificazione operata dal Promotore e contenuta nel *"Piano economico finanziario del leasing"* allegato alla proposta, gli oneri finanziari complessivamente a carico del Comune in relazione al sopraindicato finanziamento in leasing di importo pari a **euro 2.964.880,41 (euro duemilioninovecentosessantaquattromilaottocentottantanta/41)**.

L'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera per il periodo di 20 anni presenta il seguente quadro economico, posto a base di gara e da finanziare mediante ricorso a risorse comunali, dell'importo complessivo di **euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)** così suddiviso:

Tabella 2 – Spese di manutenzione

	Importo in euro	soggetto a ribasso
Canone annuale manutenzione ordinaria e straordinaria	20.000,00	20.000,00
Oneri per la sicurezza (importo annuale)	5.000,00	non soggetti a ribasso
Totale canone manutenzione	**500.000,00**	**500.000,00**

Il valore complessivo stimato dell'affidamento – dato dalla somma del valore stimato dell'intervento (pari a euro 8.632.966,26), del valore degli interessi (pari a euro 2.964.880,41) e dell'importo stimato della manutenzione pluriennale (pari a euro 500.000,00) – risulta, quindi, pari a **euro 12.097.846,67 (euro dodicimilioninovantasettemilaottocentoquarantasei/67), oltre IVA**, così composto:

Tabella 3 – Valore complessivo stimato intervento (al netto dell'IVA)

	Voce	Importo parziale	Importo totale
1	**Importo stimato complessivo della locazione finanziaria, di cui:**		**11.597.846,67**
1.1	Anticipo della locazione finanziaria	975.000,00	
1.2	Importo stimato della somma dei canoni di leasing (20 canoni di leasing)	9.759.550,05	
1.3	Riscatto della locazione finanziaria	863.296,63	
2	**Importo complessivo stimato dei canoni di manutenzione**		**500.000,00**
2.1	Canone annuale manutenzione	20.000,00	
2.2	Importo annuale oneri per la sicurezza	5.000,00	
	TOTALE		**12.097.846,67**

4.2. Resta inteso che la presente procedura sarà affidata secondo il principio del "chiavi in mano", con la conseguenza che l'aggiudicatario sarà tenuto a sostenere, a proprio ed esclusivo carico, qualsivoglia onere e spesa derivante dallo svolgimento delle attività dedotte nella convenzione.

4.3. All'inizio dell'affidamento, la Proposta prevede la corresponsione da parte del Comune di un acconto per l'importo di euro 975.000,00 (novecentosettantacinquemila/00).

Alla scadenza dell'affidamento, il Comune avrà, poi, la possibilità di riscattare l'opera realizzata dall'affidatario, previo versamento, in favore di quest'ultimo, di una somma computata in misura percentuale sull'importo finanziato, e ciò in base al contenuto della proposta che risulterà affidataria, che dovrà indicare il prezzo dell'eventuale riscatto finale dell'opera espresso al ribasso sul valore posto a base di gara equivalente a una somma indicativa di euro 863.296,63 (euro ottocentosessantatremiladuecentonovantasei/63), oltre IVA.

4.4 Resta inteso che la stipulazione della convenzione potrà avvenire solo successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte del Comune, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento avvierà le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario è tenuto a provvedere, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a

favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal Responsabile del Procedimento, non si procederà alla stipula del contratto e si farà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione; in tal caso, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere a una nuova aggiudicazione, e ciò a partire dal soggetto che ha formulato la seconda migliore offerta e fino al quinto graduato.

4.5 Resta peraltro inteso che il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello progettuale, a verifica da parte del Comune a termini di quanto previsto dall'art. 24 del Codice e dell'art. 2, c. 5, d.l. n. 76/2020.

5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell'intervento contemplato dalla presente procedura sono così suddivisi:

La tabella 4 – Classificazione lavori

Lavorazione	Categoria	Classe	Qualifi-cazione obbliga-toria	Importo compreso oneri di sicurezza: euro	%	Prevalente o scorporabile
Edifici civili ed industriali	**OG1**	**IV**	**si**	**2.677.701,44**	48,03%	**prevalente**
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	**OS7**	**III bis**	**no**	**1.424.231,03**	21,19%	Subappaltabile Scorporabile
Lavori in terra	**OS1**	**III**	**no**	**1.158.698,44**	17,24%	Subappaltabile Scorporabile
Opere strutturali speciali	**OS21**	**III**	**si**	**909.609,07**	13,54%	Subappaltabile scorporabile **SIOS**
Opere di impermeabilizzazione	**OS8**	**I**	**si**	**219.081,36**	3,26%	Subappaltabile Scorporabile
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie Impianti tecnologici	**OS3** ***o in alternativa*** **OG11**	**I**	**si**	**171.514,27**	2,55%	Subappaltabile Scorporabile
Impianti interni elettrici, telefonici etc. Impianti tecnologici	**OS30** ***o in alternativa*** **OG11**	**I**	**si**	**159.164,39**	2,37%	Subappaltabile scorporabile **SIOS**
Importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza				**6.720.000,00**	**100%**	

Le categorie **OS21 e OS30 o, *in alternativa, OG11*** sono relative ad opere con notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 (**SIOS**). Per tali categorie scorporabili ed a qualificazione obbligatoria, le relative lavorazioni possono essere eseguite solo se in possesso di adeguata attestazione SOA o mediante costituzione di RTI.

Il ricorso all'avvalimento NON è ammesso per la categoria OS21 secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 11 del Codice. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, in deroga all'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto in favore di operatori economici in possesso di idonea qualificazione SOA è ammesso nella misura massimo del **50%** (cinquantapercento) dell'importo complessivo del contratto.

Le **categorie OS7 e OS1 - a qualificazione NON obbligatoria** - possono essere eseguite dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione, ma in tale caso il/i relativo/i importo/i della/e cat. OS7 e OS1 deve/devono essere coperto/i dalla classificazione nella categoria prevalente.

Nel caso in cui il concorrente sia privo della qualificazione in entrambe le suddette categorie e volesse eseguire in proprio tali lavorazioni, deve essere in possesso di qualificazione in OG1 per classifica V, in quanto l'importo della categoria prevalente aumenterebbe a euro 5.260.630,91 (OG1: 2.677.701,44 + OS7: 1.424.231,03 + OS1: 1.158.698,44).

Nel caso in cui il concorrente volesse eseguire in proprio solo le lavorazioni della cat. OS7, deve essere in possesso di qualificazione in OG1 per classifica IV bis, in quanto l'importo della categoria prevalente aumenterebbe a euro 4.101.932,47 (OG1: 2.677.701,44 + OS7: 1.424.231,03).

Nel caso in cui il concorrente volesse eseguire in proprio solo le lavorazioni della cat. OS1, deve essere in possesso di qualificazione in OG1 per classifica IV bis, in quanto l'importo della categoria prevalente aumenterebbe a euro 3.836.399,88 (OG1: 2.677.701,44 + OS1: 1.158.698,44).

Le suddette **categorie a qualificazione NON obbligatoria** sono sempre subappaltabili (nel rispetto del limite di cui al punto 10 del presente Disciplinare) e scorporabili.
In caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione ed il concorrente deve espressamente dichiarare tale volontà in quanto, il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l'autorizzazione è condizionata da una specifica indicazione effettuata in sede di offerta delle lavorazioni che intende subappaltare.

Si segnala altresì la seguente **LAVORAZIONE** di importo singolo non superiore a € 150.000,00 e al 10% dell'importo complessivo dell'opera, **il cui importo, pertanto, viene compreso in quello della categoria prevalente**, eseguibile direttamente o eventualmente subappaltabile anche per l'intero importo:

- cat. **OS4** (impianti elettromeccanici trasportatori) classe I:

il relativo importo di € 84.887,67 pari all'1,26% dell'importo dell'appalto dei lavori è quindi coperto dal quello della categoria prevalente.

N.B.:
ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6.1. Salvi i limiti e le condizioni espressamente indicati nel presente disciplinare, traenti origine dalla natura della presente procedura, che richiede necessariamente la presenza di un Soggetto Realizzatore, di un Soggetto Manutentore (che potrà anche coincidere con il Soggetto Realizzatore) e di un Soggetto Finanziatore, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Resta peraltro inteso che, avendo a oggetto la presente procedura l'attivazione di un partenariato pubblico-privato da attuare mediante locazione finanziaria, i soggetti partecipanti dovranno formulare offerta associando a sé anche un Soggetto Finanziatore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 187, c. 5, del Codice, per come meglio specificati al successivo articolo 8.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati concorrono.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) possono eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati. In entrambi i casi, alle consorziate indicate come esecutrici è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Qualora invece la consorziata designata sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice o l'esecuzione con la propria struttura.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del Codice, nei limiti previsti dal citato articolo.
Trova applicazione quanto previsto dall'art. 186-bis, co. 6, del R.D.16 marzo 1942, n. 267.

6.2. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata al possesso di attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 63 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

6.3. Tenuto conto della natura della presente procedura, che implica la predisposizione di un progetto definitivo in sede di offerta e, a seguito dell'aggiudicazione, l'elaborazione di un progetto esecutivo da parte dell'offerente risultato affidatario della procedura, resta inteso che qualora le imprese concorrenti siano in possesso di attestazione SOA per sola costruzione o di SOA per progettazione e costruzione non adeguata alla classifica richiesta dalla presente procedura o qualora, pur in possesso di SOA per costruzione e progettazione, non soddisfino tramite il proprio *staff* tecnico i requisiti per la progettazione di cui al presente disciplinare, le stesse dovranno **indicare o associare** – già in sede di offerta – anche uno o più soggetti di cui all'art. 46, c. 1, lettere da a) a f), esercenti, conformemente a quanto previsto dall' art. 3, lettera vvvv), del Codice, una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e in alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

È, inoltre, consentita la partecipazione di prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46, c. 1, lett. d), e 45, comma 1, secondo periodo, del Codice.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o che siano incorsi in divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

I predetti requisiti generali, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito o da costituirsi o di GEIE, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta.

Nel caso di aggregazione di imprese di rete, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti in questione devono essere posseduti direttamente dal consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione previsti dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'**art. 80, comma 3 del Codice**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo stesso va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo (compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara).

La dichiarazione di assenza di motivi di esclusione di cui all'**art. 80** del Codice deve essere pertanto resa anche **per tutti** i soggetti di cui al **comma 3** dello stesso articolo così come dettagliatamente indicati nel *Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017*, a cui si rinvia integralmente, elencando esplicitamente i dati identificativi *(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune ed indirizzo di residenza)* dei singoli soggetti, la relativa carica ricoperta e la posizione attuale: se tuttora in carica o se cessato dalla carica e, in quest'ultimo caso, indicando la data di cessazione.

Tale dichiarazione deve essere resa da parte di **tutti i concorrenti**, comprese le mandanti, le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori nonché le eventuali imprese ausiliarie, preferibilmente mediante il ***Modello 1-septies ""Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i."*** o, in alternativa, mediante analoga dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

8. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC*pass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ***"ANAC"*** ovvero ***"Autorità"***) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, e divenuto obbligatorio a far data dal 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i concorrenti devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il *"PASSOE"*, da produrre in sede di partecipazione alla gara nell'ambito della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

Resta inteso che, a termini di quanto stabilito dall'art. 83, comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ad esclusione delle informazioni e delle indicazioni afferenti all'offerta tecnica ed economica.

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

I concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi a quello riferibile alle imprese con sede in Italia ed essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria da parte della Banca d'Italia ovvero da parte di analoga istituzione dello Stato membro di riferimento che, in forza di tale autorizzazione, abiliti tali soggetti ad operare in Italia.

Si precisa che:

a) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice: i requisiti di ordine generale e il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria e artigianato devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;
b) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: i requisiti di ordine generale e il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di commercio industria e artigianato devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

Si rimanda al successivo capitolo "8.4. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI" per più specifiche indicazioni inerenti il possesso dei requisiti di tali soggetti.

8.1. REQUISITI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

Il Soggetto Finanziatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 7;
2) iscrizione al Registro Imprese o a registri professionali/commerciali dello Stato di residenza se Stato UE. ai sensi dell'art. 83, c. 3, d.lgs. n. 50/2016;
3) autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 385/1993 e iscrizione negli appositi elenchi di cui al medesimo d.lgs. n. 385/1993 *"Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"* o abilitazione prevista nel paese di origine per fornire servizi di locazione finanziaria;
4) avere un capitale sociale interamente versato pari ad almeno € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00);
5) aver sottoscritto, nel triennio 2018-2019-2020, contratti di leasing immobiliare (pubblico e/o privato) di valore complessivamente pari ad almeno € 11.000.000,00 (euro undicimilioni/00), requisito, questo, da dimostrare mediante la presentazione nel DGUE di un elenco dei principali servizi di locazione finanziaria (leasing immobiliare in costruendo) prestati nel triennio di riferimento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

8.2. REQUISITI DEL SOGGETTO REALIZZATORE

Ai fini dell'esecuzione dei lavori, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui al precedente art. 7;
2) possesso dei seguenti **requisiti di idoneità**:
   - **iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** nello specifico settore di attività coerente con i lavori oggetto del presente affidamento e risultare **in esercizio** alla data di presentazione dell'offerta;
   - *in caso di Società Cooperative e di Consorzi di Cooperative*, oltre all'iscrizione alla CCIAA e risultare in esercizio alla data di presentazione dell'offerta, è necessaria l'**iscrizione** nell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative.

I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'U.E. devono essere iscritti in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per l'attività oggetto del presente affidamento.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione.

Per la comprova del requisito, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

3) l'esecutore delle opere strutturali speciali (OS21) deve avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti, ai sensi e per gli effetti del d.m. 10 novembre 2016, n. 248;

4) essere solvibile nell'adempimento degli impegni assunti, da dimostrare mediante la presentazione di almeno **due attestazioni rilasciate, in data non anteriore a sei mesi dalla data di indizione della gara, da due istituti di credito o intermediari bancari autorizzati** ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice.

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 83, c. 5, del Codice, perché consente un apprezzamento propedeutico sull'affidabilità del concorrente data la rilevanza e la natura delle attività da prestare;

5) **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da una **SOA** (Società Organismi di Attestazione) di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per progettazione e esecuzione lavori nelle categorie e classifiche di cui al precedente articolo 5.
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.
N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto.
Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 2, del Codice la Committente accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati;

6) **certificazione del sistema di qualità aziendale,** in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati, per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate al punto 5 del presente Disciplinare con classifica pari o superiore alla III.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure dal documento originale di certificazione di qualità.

7) **valida certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale** ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, avente ad oggetto settori di attività chiaramente comprendenti quelli oggetto della presente procedura di gara e rilasciata da organismi accreditati.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato, in corso di validità, di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 2, del Codice l'Amministrazione accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

In considerazione della natura della presente procedura, che implica la predisposizione di un progetto definitivo in sede di offerta e, a seguito dell'aggiudicazione, l'elaborazione di un progetto esecutivo da parte dell'offerente risultato affidatario della procedura, resta inteso che qualora le imprese concorrenti siano in possesso di attestazione SOA per sola costruzione o di SOA per progettazione e costruzione non adeguata alla classifiche richieste dalla presente procedura o qualora, pur in possesso di SOA per costruzione e progettazione **(tenuto conto che le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio *staff* di progettazione)**, non soddisfino i requisiti per la progettazione stabiliti dal presente Disciplinare, le stesse imprese concorrenti dovranno comunque **indicare o associare – già in sede di offerta – anche uno o più soggetti di cui all'art. 46, co. 1, lettere da a) a f), del Codice**, esercenti, conformemente a quanto previsto dall' art. 3, lettera vvvv), del Codice, una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, che non incorrano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e in alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

8.3. REQUISITI DEI PROGETTISTI

Gli importi minimi dei lavori, suddivisi per classi e categorie nonché l'importo complessivo dei servizi tecnici per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 5 – Classificazione servizi ingegneria e architettura

Categorie e classi l.. 143/49	ID opere	Valore delle Opere	Valore delle opere raggruppate per categorie e classi
I b	S.03	€ 2.676.892,40	4.054.672,20
	E.05	€ 1.158.698,44	
	E.05	€ 219.081,36	
IX c	S.05	€ 909.609,07	909.609,07
VI a	V.02	€ 1.424.231,03	1.424.231,03
III a	IA.01	€ 171.514,27	171.514,27
III c	IA.03	€ 159.164,39	159.164,39
	Somma algebrica	*€ 6.719.190,96*	*6.719.190,96*
	Totale in cifra tonda	€ 6.720.000,00	6.720.000,00

Per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, i concorrenti che non sono in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione anche per la progettazione, ovvero che – pur essendo in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione - non soddisfino, attraverso il proprio staff tecnico, i requisiti per la progettazione di seguito indicati, devono **indicare in sede di offerta o partecipare in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione** tra quelli di cui all'art. 46, c. 1, lettere da a) a f) del Codice, i quali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all'art. 7 del presente Disciplinare;

2) **iscrizione negli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nel DGUE, il/i nominativo/i, la relativa qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo di competenza.

3) **possesso dei requisiti di cui al Regolamento MIT, approvato con D.M. n. 263 del 2/12/2016 e s.m.i.** Tali requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia:

- I professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) del Codice devono possedere i seguenti requisiti:
  - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del bando di gara oppure, per le professionalità che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
  - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,

ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice devono possedere i seguenti requisiti:
  - organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.. L'organigramma di cui sopra riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;

- Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, sono tenute a:
  - disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti: essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
  - redigere e aggiornare l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci; gli amministratori; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. È prevista la presenza del giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dal committente.

- Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 263/2016 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

4) (*per tutte le tipologie di società e per i cons*orzi) **Iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016**.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

5) **Capacità tecnica e professionale:** avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di opere indicate nella precedente Tabella 5 e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è superiore al doppio dell'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta: l'oggetto dell'incarico, la descrizione della prestazione - specificandone le relative categorie ed ID opere - la durata, l'importo lavori (IVA esclusa), gli estremi identificativi dell'operatore che ha svolto il servizio, precisando le eventuali percentuali di partecipazione, e gli estremi identificativi del committente.

   In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalla/e mandante/i.

   Ai fini della dimostrazione del presente requisito, si rinvia alle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*.

   Per la comprova, si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (dal 4 ottobre 2011 al 4 ottobre 2021), ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova sarà ammessa attraverso la produzione di certificati (in originale o copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione della natura della prestazione svolta, del nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con l'indicazione (in termini percentuali) della sua quota di esecuzione della prestazione qualora detta prestazione sia stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti, dell'importo dei lavori riferito alla categoria e ID (ex classe e categoria) nella quale è stata svolta la singola prestazione, della data dell'esecuzione del singolo servizio (da/a) e della data di approvazione del singolo servizio. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati (in originale o copia autentica) rilasciati dai medesimi contenenti tutte le indicazioni sopra descritte. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.

   NOTA BENE: ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare i predetti requisiti di capacità tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

6) Le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovranno comunque essere svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

È consentita la partecipazione di prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46, c. 1, lett. d), e 45, comma 1, secondo periodo, del Codice.

8.4. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

I **requisiti di ordine generale** di cui all'**art. 7**, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria e Artigianato e, in caso, il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'**art. 8.2, n. 2)**, devono essere posseduti e dichiarati da tutti gli operatori economici che partecipano in forma congiunta e, quindi:

a. in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
c. in caso di consorzi di cui all'art 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Le **referenze bancarie** di cui all'**art. 8.2, n. 4)**, devono essere presentate:

a. in caso di RTI costituendo o costituito, ovvero di consorzi non ancora costituiti: da tutte le imprese che ne prendono parte;
b. in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del c. 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: dal consorzio medesimo.

Il requisito di **qualificazione SOA** di cui all'**art. 8.2, n. 5) deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori** nei termini di seguito:

- per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera *d*), i consorzi di cui alla lettera *e*) e i soggetti di cui alla lettera *f*) dell'art. 45 del Codice, <u>di tipo orizzontale</u>, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ovvero per sola costruzione (che si avvalgano o associno progettisti esterni), i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quarantapercento); la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 (dieci) per cento.
  Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, <u>la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria</u>, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice;
- per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera *d*), i consorzi di cui alla lettera *e*) e i soggetti di cui alla lettera *f*) dell'art. 45 del Codice, <u>di tipo verticale</u>, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ovvero per sola costruzione (che si avvalgano o associno progettisti esterni), i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria

prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

- per i raggruppamenti temporanei di cui alla lettera *d*), i consorzi di cui alla lettera *e*) e i soggetti di cui alla lettera *f*) dell'art. 45 del Codice, di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole sopra esposte per ciascun tipo di raggruppamento.
  Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo di ogni singola categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

N.B.: le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nonché GEIE devono dichiarare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei suddetti operatore economici dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

- per i consorzi di cooperative e imprese artigiane di cui alla lettera *b)* dell'art. 45, comma 2 del Codice, il requisito di qualificazione deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi stabili di cui alla lettera *c)* dell'art 45, comma 2 del Codice, il requisito di qualificazione deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle singole consorziate.

La **certificazione del sistema di qualità aziendale**, di cui all'**art. 8.2, n. 6)** deve essere posseduta in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario: da tutti gli operatori economici raggruppati **che eseguiranno i lavori** ad eccezione delle imprese che assumeranno lavori per la cui esecuzione sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

La **certificazione del sistema di Gestione Ambientale** ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, di cui all'**art. 8.2, n. 7)** deve essere posseduta almeno dall'impresa mandataria, dalla consorziata principale ovvero dal consorzio.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il requisito di cui all'**art. 8.3 n. 5)** del precedente paragrafo deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti necessari per partecipare alla gara in misura maggioritaria.

Nel caso di ricorso a un raggruppamento di tipo verticale tra uno o più dei soggetti di cui all'art. 45 del Codice (per l'esecuzione dei lavori) e uno o più dei soggetti di cui all'art. 46 del Codice (per la progettazione), a ciascun soggetto di cui all'art. 45 del Codice sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria che lo stesso intende assumere, mentre ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice sono richiesti i requisiti di progettazione di cui al precedente art. 8.3.

Si precisa, ai sensi dell'art. 92, c. 6 del D.P.R. n. 207/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 27/2002 e n. 31/2002, e della deliberazione n. 147/2004, che la qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall'attestazione SOA non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti per la progettazione, dovendo pertanto i concorrenti attestare il soddisfacimento dei requisiti di progettazione di cui al precedente paragrafo 8.3 relativamente al proprio *staff* tecnico interno.

A tal fine, il Soggetto Realizzatore, qualora sia in possesso di SOA per progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste e sia in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal paragrafo 8.3 del Disciplinare, indica nel *"Modello 1 – Domanda di partecipazione"* il nominativo, il titolo di studio e gli estremi di iscrizione all'Ordine competente dei soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi all'appalto, della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza e attesta nel *"Modello 1-quinquies – Dichiarazione del Soggetto Realizzatore"* il possesso, tramite il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione di cui al precedente paragrafo 8.3.

Qualora, invece, il Soggetto Realizzatore non sia in possesso di SOA per progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste (o disponga di tale SOA, ma non sia in possesso, attraverso il proprio staff tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal Disciplinare), nel *"Modello 1 – Domanda di partecipazione"* è contenuta la dichiarazione di avvalersi di progettisti associati/indicati, indicando il nominativo, il titolo di studio e gli estremi di iscrizione all'Ordine competente dei soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi all'appalto, della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza; i progettisti associati/indicati rendono la dichiarazione di cui al *"Modello 1-ter – Dichiarazione del Progettista"* e allegano un proprio DGUE.

9. AVVALIMENTO

9.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, inserendo la relativa documentazione nella busta telematica *"A - Documentazione amministrativa"*.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Non è altresì ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, per le opere, indicate all'art. 5 del presente disciplinare, con notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (**S.I.O.S.**), ai sensi del d.m. 10 novembre 2016, n. 248, che hanno valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori.

Nel presente appalto, pertanto, non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni della categoria SIOS OS21 (opere strutturali speciali) il cui importo supera il 10% dell'importo totale dei lavori.

In caso di R.T.I./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del R.T.I./consorzio a favore di altra impresa del medesimo R.T.I./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice e del presente disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel R.T.I./consorzio.

Per la documentazione da produrre, vedasi il successivo punto 14.3.9.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (art. 89, comma 5).

9.2. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice.

Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8).

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art. 89, comma 9).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento è **causa di nullità** del contratto medesimo. Per tali carenze, pertanto, non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice e il concorrente verrà **escluso dalla procedura di gara**.

9.3. Conformemente a quanto chiarito dalla determinazione n. 4/2013 dell'AVCP (ora ANAC), deve escludersi che il Soggetto Finanziatore possa partecipare individualmente alla presente procedura, facendo ricorso allo strumento dell'avvalimento quanto al possesso dei requisiti di progettazione ed esecuzione, dovendosi infatti ritenere che lo strumento della locazione finanziaria imponga la contemporanea presenza, all'interno della compagine del concorrente, del realizzatore e del finanziatore.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, (secondo il quale *"fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"*) e della deroga apportata all'art. 105, commi 2 e 5 del Codice, considerato che la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento riveste primario interesse in relazione alle esigenze della collettività locale di riferimento e che, conseguentemente, la prevalente identità tra il soggetto che sarà selezionato all'esito della procedura e l'esecutore delle prestazioni stesse è ritenuta essenziale, il ricorso al subappalto **per i lavori** sarà consentito entro il **limite del 50% (cinquantapercento) dell'importo complessivo del contratto.**

Si precisa che, in ragione della deroga introdotta al comma 5 dell'art. 105 del Codice, **il limite suddetto si applica anche alle** opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (le c.d. **SIOS**).

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, non può essere affidata a terzi *"l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto"*, nonché la "*prevalente esecuzione*" delle "*lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti*" e "*dei contratti ad alta intensità di manodopera*"; per entrambe le fattispecie, il massimo subappaltabile sarà, dunque, pari al 49,99% (quarantanovevirgolanovantanovepercento), fermo restando il limite generale del 50% dell'intero importo del contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano nei suoi confronti motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che l'operatore economico concorrente, **all'atto dell'offerta, pena la non concessione dell'autorizzazione al subappalto**, abbia indicato i lavori o le parti di opere che **intende** e/o obbligatoriamente **si impegna** a subappaltare.

Con riferimento ai **servizi di progettazione**, a termini di quanto stabilito dall'art. 31, c. 8, del Codice, l'affidatario **non può avvalersi del subappalto**, fatta eccezione per indagini geologiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Non si configurano quale subappalto il verificarsi dei casi di cui all'art. 174, comma 2, del Codice né le circostanze di cui all'art. 105, c. 3, del Codice.

L'affidatario provvede al pagamento dei subappaltatori nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'affidatario non può affidare in subappalto alcuna prestazione e lavorazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare trova applicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 179 del Codice, quanto prescritto dalle disposizioni di cui agli artt. 105 e 174 del Codice in quanto compatibili.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1. L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore stimato del contratto e, precisamente, di importo pari a **€ 241.956,93 (euro duecentoquarantunomilanovecentocinquantasei/93)**.
2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione,

al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

11.2. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Sanremo; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla vigente normativa, in contanti, con bonifico o in assegni circolari, sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale BANCA CARIGE (Coord. IBAN IT58 E061 7522 7000 0000 1935 490);

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

➢ In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 9 del Codice, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16;
4) avere validità per **almeno 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta digitalmente dal fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell'Amministrazione;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Amministrazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia scansionata dei suddetti documenti cartacei, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico

➢ Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante **titoli del debito pubblico**, l'operatore economico dovrà:

1) acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
2) allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

> Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.
> Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.
> Nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, la predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
> Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11.3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente deve segnalare nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo **copia scansionata dei certificati posseduti**, corredata da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

La predetta garanzia dovrà essere stata costituita prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.
È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi **è causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11.4. I concorrenti devono anche costituire, ai sensi dell'art. 183, c. 13, primo periodo, del Codice, una **cauzione** di importo pari a **€ 215.824,16 (euro duecentoquindicimilaottocento-ventiquattro/16)**, corrispondente al 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dal Progetto di Fattibilità posto a base di gara, a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte.

Tale ultima cauzione non è riducibile.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto.

Tale cauzione è costituita e prodotta con le modalità sopra riportate relative alla garanzia provvisoria.

11.5. I concorrenti devono altresì produrre:

a) **l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia** – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – **a copertura delle penali per ritardo** nell'ultimazione delle attività di cui alle fasi intermedie di realizzazione dell'opera e nella consegna dell'opera stessa, nella misura pari al 10% del valore delle opere;

b) **l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tali obblighi contrattuali (anche a termini dell'art. 183, c. 13, terzo periodo, del Codice), di eventuali danni arrecati all'opera comunque connessi all'attività manutentiva**, da prestarsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, dalla presa in consegna dell'opera, o di parte di essa, e con validità pari alla durata della convenzione (20 anni), per un importo pari al 10% del canone di manutenzione complessivo.

Anche le dichiarazioni di impegno di cui sopra devono essere rilasciate da un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice e prodotte con le modalità sopra riportate relative alla garanzia provvisoria.

11.6. All'atto della **stipulazione del contratto** l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità ivi previste.

Sono dovute le ulteriori garanzie previste nello Schema di Convenzione posto a base di gara.

11.7. L'affidatario dovrà, inoltre, costituire e consegnare all'Amministrazione:

a) almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori e con validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

   - una polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. CAR) secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice per tutta la durata dei lavori in oggetto e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all'importo dei lavori da realizzare e dovrà avere un massimale RCT non inferiore a € 500.000,00 per sinistro a copertura degli eventuali danni causati a terzi e imputabili a responsabilità dell'affidatario, suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti nell'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;

   - una polizza assicurativa per il professionista incaricato della progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (c.d. RC professionale), secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 1 adottate da ANAC e ai sensi dell'art. 24, c. 4, e dell'art. 106, commi 2, 9 e 10 del Codice, volta a coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, nella fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza è prestata con un massimale di importo non inferiore al 30% del valore dei lavori progettati;

b) entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque dalla data di presa in consegna dell'opera e con validità per tutta la durata della convenzione:

- una polizza per la responsabilità civile verso terzi (c.d. R.C.T.) per i danni cagionati a terzi – ivi compresi i danni causati al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti – imputabili a responsabilità dell'affidatario e dei suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti e consulenti che avvengano durante la fase di manutenzione e siano riconducibili alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00;
- una polizza assicurativa "all risks" per i valori di ricostruzione a nuovo da aggiornarsi annualmente, per i danni diretti ed indiretti derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, bang sonico, urto veicoli, caduta di aeromobili, colpa grave dell'Ente, rinuncia alla rivalsa, fumo, acqua condotta, fenomeni elettrici, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, sovraccarico neve, gelo, eruzioni vulcaniche, cedimento, franamento e smottamento del terreno, spese di demolizione e sgombero, ricorso dei vicini almeno fino a euro 500.000,00, responsabilità civile verso terzi, da proprietà e conduzione del fabbricato, con un massimale unico di Euro 5.0000.000,00, compresi i danni da interruzioni/sospensioni di attività;
- una polizza assicurativa indennitaria decennale *ex* art. 103, c. 8, del Codice a garanzia della buona esecuzione dei lavori e dei difetti costruttivi e/o occulti e a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, con limite di indennizzo pari al 35% del valore dell'opera realizzata. Alla scadenza decennale, tale polizza potrà essere sostituita da una fideiussione bancaria o assicurativa con durata almeno annuale, che dovrà essere rinnovata per tutta la durata della locazione finanziaria per un importo pari al valore della polizza indennitaria decennale.

Tali polizze dovranno essere rinnovate annualmente e l'affidatario dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere redatta e trasmessa al Comune **esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma digitale** per la gestione delle gare telematiche denominata **"Net4market"**, secondo le istruzioni contenute all'interno del **"Disciplinare telematico" (Allegato A).**

Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma "Net4market".

Termine ultimo per la ricezione delle offerte:

ore 13:00 del giorno 13 dicembre 2021

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma "Net4market", come risultante dai log del sistema.

È possibile accedere alla piattaforma telematica "Net4market" dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su *"Bandi di gara e contratti"*, ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. g) e h), 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dell'art. 65, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà nell'ambito della procedura di affidamento di che trattasi devono essere rese in formato elettronico e sottoscritte con firma digitale del dichiarante.

Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione che compone l'offerta, entro il termine ultimo sopra indicato dovrà accedere alla piattaforma telematica (con le credenziali rilasciate nel momento della registrazione) e, seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti **BUSTE TELEMATICHE**, provvedere al caricamento (upload) in piattaforma:

a) della busta telematica **"A - Documentazione amministrativa"**, costituita da una cartella compressa in formato ".zip" contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa previsti dal presente Disciplinare di gara;

b) della busta telematica **"B - Offerta tecnica"**, costituita da una cartella compressa in formato ".zip" contenente tutti i file relativi all'offerta tecnica previsti dal presente Disciplinare di gara;

c) della busta telematica **"C - Offerta economica e Temporale"**, costituita da una cartella compressa in formato ".zip" contenente tutti i file relativi all'offerta economica previsti dal presente Disciplinare di gara.

N.B.: tutti i file contenuti nelle buste telematiche dovranno essere in formato ".pdf" e firmati digitalmente con le modalità di sottoscrizione indicate nel presente Disciplinare.

La piattaforma "Net4market" consente di interrompere la redazione della documentazione, salvarla e riprenderla in un momento successivo.

Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema *"Net4market - CSAmed S.r.l."* è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

Qualora lo ritenga necessario, l'operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine ultimo sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima. Questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (non è pertanto necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché la piattaforma telematica automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova).

Dopo il termine ultimo per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a un'offerta già pervenuta nei termini; oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.

Le **offerte tardive** saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b), del Codice. Fermo restando quanto indicato all'art. 79, co. 5-bis, del Codice, il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e l'Amministrazione non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

I concorrenti esonerano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma "Net4market" e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma "Net4market" o che impediscano di formulare l'offerta.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- abilitarsi al bando di gara come da istruzioni contenute nel Disciplinare telematico (allegato A);
- accedere tempestivamente alla presente procedura, prendere visione delle varie fasi del percorso per inviare l'offerta al fine di verificare i contenuti richiesti dall'Amministrazione e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste, verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall'Amministrazione, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione, e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, c. 4, del Codice per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Disciplinare, ivi compreso il DGUE:

- sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'art. 47, c. 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 48, c. 2, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione sui siti informatici di cui al precedente art. 2; l'operatore economico li può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure li deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compresa la domanda di partecipazione, il DGUE, il PASSOE, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese partecipanti alla gara, il tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Qualora siano prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un **procuratore generale o speciale**, l'operatore economico deve allegare **copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta della documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dei file relativi all'offerta economica da quelli dell'offerta tecnica e della documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all'offerta economica e temporale, **costituirà causa di esclusione.**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per il Comune, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 827/1924.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta nella propria casella di posta elettronica certificata come indicata nella piattaforma telematica.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta telematica **"A - Documentazione amministrativa"**, costituita da una cartella compressa in formato ".zip", contiene, in relazione alle diverse forme di partecipazione, la documentazione amministrativa prevista ai seguenti successivi punti:

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato ***"Modello 1 – Domanda di partecipazione"*** e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, **di tutti gli operatori economici facenti parte del RTI concorrente, sia esso costituendo o costituito**, (e, quindi, anche dall'operatore incaricato della progettazione nel caso in cui lo stesso sia componente del RTI concorrente).

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del consorzio medesimo e da tutte le imprese indicate quali concorrenti.

La Domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso dovrà essere allegata copia scansionata della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente.

La Domanda di partecipazione è soggetta **all'imposta di bollo di € 16,00:** il versamento va effettuato con le modalità indicate al successivo articolo 14.3.7, comma 12 del presente disciplinare di gara e copia scansionata della relativa ricevuta deve essere prodotta, unitamente agli altri documenti, nella busta telematica "A - Documentazione amministrativa".

Con tale documento il concorrente:

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, indica e dichiara:
   - i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo – Soggetto Finanziatore, Soggetto Realizzatore, Soggetto Manutentore (nel caso in cui non coincida con il Soggetto Realizzatore) ed eventuale progettista componente del raggruppamento – assunto da ciascun operatore facente parte del raggruppamento;
   - a quale degli operatori economici facenti parte del raggruppamento è stato conferito mandato collettivo con rappresentanza;

- la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale;

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, indica e dichiara:
   - i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo – Soggetto Finanziatore, Soggetto Realizzatore, Soggetto Manutentore (nel caso in cui non coincida con il Soggetto Realizzatore) ed eventuale progettista componente del raggruppamento – che ciascun operatore economico assumerà all'interno del raggruppamento;
   - l'operatore economico che sarà designato quale mandatario e l'impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all'operatore economico mandatario;
   - la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun operatore economico raggruppato assumerà nella ripartizione dell'oggetto contrattuale;
   - l'impegno a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese;

c) dichiara che i soggetti del RTI non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;

d) dichiara, ai fini della progettazione:
   a. di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e di essere in possesso, attraverso il proprio *staff* tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal presente Disciplinare;

      oppure

   b. di non essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione, oppure di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione ma di non essere in possesso, attraverso il proprio *staff* tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal presente Disciplinare;

e) dichiara, ai fini della progettazione:
   a. di avvalersi di proprio *staff tecnico* di progettazione e indica (nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all'ordine) i soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi al contratto, indicando altresì il nominativo e la qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;

      oppure

   b. di avvalersi di progettisti che partecipano al RTI per la redazione e sottoscrizione della progettazione e ne indica gli estremi (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all'ordine), indicando altresì il nominativo e la qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;

      oppure

   c. di avvalersi di progettisti esterni qualificati per la redazione e sottoscrizione della progettazione e ne indica gli estremi (forma societaria, nome, cognome, titolo di studio, estremi di iscrizione all'ordine), indicando altresì il nominativo e la qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e del coordinatore per la sicurezza;

f) dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

g) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

oppure

dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso, il concorrente indica puntualmente nell'ambito della propria offerta tecnica le eventuali parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, co. 5, lett. a), del Codice. L'Amministrazione si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

h) indica l'indirizzo PEC oppure, in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica.

La piattaforma telematica "Net4market" permette di compilare il DGUE in formato elettronico direttamente all'interno della piattaforma stessa, mettendo a disposizione l'apposito *form* presente nella scheda di gara, sezione "DGUE".

Con tale *form*, pertanto, si ha la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file dovrà essere sottoscritto digitalmente ed inserito all'interno della documentazione amministrativa.

Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del DGUE stesso.

N.B.: il DGUE deve essere redatto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., **dal Soggetto Finanziatore, dal Soggetto Realizzatore, dal Progettista associato/indicato e dal Soggetto Manutentore, ove diverso dal Soggetto Realizzatore, e comunque da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta**.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La piattaforma telematica permette la predisposizione e generazione di più DGUE. È sufficiente ripetere la procedura di compilazione del DGUE.

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

<u>Parte I</u> – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

<u>Parte II</u> – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista al successivo articolo 14.3.9 del presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. Valgono le indicazioni riportate nel presente disciplinare concernenti la qualificazione, la quota massima subappaltabile e l'eventuale di subappalto obbligatorio (in questo caso il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi obbligatoriamente a subappaltare).

<u>Parte III</u> – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nel presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, c. 1 e c. 2, del Codice è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, c. 3, del Codice

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l'art. 80, c. 3, del Codice e, per quanto compatibile con le modifiche da ultimo apportate al Codice, il Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, c. 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio **la dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 e 2, del Codice.
Tale dichiarazione, dovrà essere resa in conformità al "***Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva***", allegato al presente Disciplinare e sottoscritta digitalmente dal dichiarante.

Si rammenta che, a termini dell'art. 80, c. 4, del Codice, come da ultimo modificato dal d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020:
"*Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.*

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".

<u>Parte IV</u> – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare compilando quanto segue:

Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale:
- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell'Albo delle società cooperative.

Sezione B
In tale sezione (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria) il Soggetto Finanziatore deve dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 8.1, n. 4) del presente Disciplinare.

Sezione C
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica:
- il Soggetto Finanziatore deve dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 8.1, n. 5) del Disciplinare;
- il Progettista deve dichiarare il possesso del requisito di cui all'art. 8.3, n. 5) del presente Disciplinare.

Le Sezioni B e C non devono essere compilate dal Soggetto Realizzatore nel proprio DGUE, in quanto per la partecipazione alla presente gara il possesso dei requisiti di esecuzione è dimostrato con il possesso dell'attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dell'appalto (da dichiararsi nella Sezione A della Parte II del DGUE).

Il possesso del requisito di qualificazione richiesto per l'esecuzione dei lavori nelle categorie e classifiche indicate all'art. 5 del presente Disciplinare e le attestazioni SOA necessarie e adeguate in relazione agli interventi di riqualificazione proposti in autonomia sono dichiarati nella Parte II – sezione A. Lo stesso, dicasi, per la dichiarazione dell'attestazione SOA per costruzione e progettazione

Sezione D

Tale sezione deve essere compilata, in quanto per la partecipazione alla presente gara è dovuto il possesso del requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità aziendale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Con riferimento alla compilazione del DGUE, si precisa inoltre che:

(in caso di concordato preventivo) devono essere allegati i seguenti documenti e fornite le seguenti specificazioni:

- ai sensi dell'art. 186-bis, c. 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in caso di ammissione al concordato preventivo, il concorrente presenta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, c. 3, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- qualora, ai sensi dell'art. 110, c. 4, del Codice, la partecipazione alla procedura avvenga tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del c. 6, del R.D. n. 267/1942 e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del medesimo R.D. o nel caso in cui la partecipazione alla procedura sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 110, co. 6, del Codice, all'avvalimento di altro operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata delle prestazioni, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento delle prestazioni e potrà subentrare nel caso in cui l'impresa ausiliata, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto:
  a) DGUE dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto;
  b) dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria:
     a. si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata delle prestazioni, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alle prestazioni;
     b. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
  c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento (sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti

del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata delle prestazioni e a subentrare allo stesso nel caso in cui quest'ultimo, nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare esecuzione alle prestazioni;

- ai sensi dell'art. 186-bis, co. 4, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore indica nel *"Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa"*, ove la partecipazione avvenga successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 161, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l'indicazione del Tribunale che lo ha rilasciato e, ove la partecipazione avvenga dopo il decreto di apertura, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
- ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato specifica nel *"Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa"* di non partecipare alla gara quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento: anche dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di progettazione svolta da progettista associato o indicato, anche dal progettista per l'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice mediante compilazione delle relative parti del DGUE; i requisiti inerenti alla progettazione di cui all'art. 8.3 sono attestati con le modalità ivi previste.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il *"**Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa**"*, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con le quali dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, carica ricoperta e se è tuttora in carica o se è cessato indicando la data) dei **soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice**, secondo una delle seguenti modalità:
   - rendendo la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di cui al successivo articolo 14.3.1-bis del presente disciplinare di gara, preferibilmente compilando il ***Modello 1-septies "Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i."***;

- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta,

nonché di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione al Comune di Sanremo di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta;

2. di essere a perfetta conoscenza della Proposta formulata dal Promotore, del Progetto di Fattibilità posto a base di gara, di aver esaminato le condizioni economiche della locazione finanziaria e di non aver eccezione alcuna con riguardo agli importi e ai valori indicati dal bando integrale di gara e di essere consapevole e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutti gli impegni finanziari e le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nello Schema di Convenzione;
3. di essere a perfetta conoscenza e di accettare le condizioni che regolano il presente affidamento;
4. di aver preso piena conoscenza del disciplinare di gara, dello Schema di Convenzione, dell'intera Proposta avanzata dal Promotore e di tutta la documentazione di gara, prendendo atto, accettando e impegnandosi a rispettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e le condizioni che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarle in ogni loro parte;
5. di aver esaminato il bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la documentazione formante la *lex specialis* e di essere a conoscenza che con il contratto si considerano trasferiti all'aggiudicatario i rischi relativi alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, oltre che il rischio di disponibilità e gli ulteriori rischi indicati nella Matrice dei Rischi allegata alla Proposta avanzata dal Promotore;
6. di aver preso piena conoscenza dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le prestazioni contrattuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, e che le prestazioni contrattuali offerte devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;
7. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
8. di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalla normativa vigente e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione; dichiara, altresì, di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di esecuzione del contratto;
9. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

10. che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

11. (*eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative):*
    che la società, in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

12. (*eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia*):
    di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e a comunicare all'Amministrazione la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

13. di aver preso visione del *"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo" (Allegato B)* della documentazione di gara nonché reperibile sul sito internet istituzionale, nella Sezione *"Amministrazione trasparente"* e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara;

15. di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

16. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, il concorrente verrà escluso dalla procedura a evidenza pubblica per la quale la dichiarazione è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto di servizio, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

17. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente contratto;

18. di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti in vigore nella località in cui si svolge l'affidamento e per il tempo di durata del contratto;

19. di indicare i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL, se dovuta Cassa Edile, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

20. **(In caso di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 186 bis, c. 4, del del R.D. 16 marzo 1942, n. 267):**

- **(dopo il deposito della domanda di cui all'art. 161 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**) di indicare, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale da cui è stato rilasciato;
- **(dopo il decreto di apertura)** di indicare, ad integrazione di quanto contenuto nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato,
- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

21. che i progettisti incaricati delle attività di progettazione sono elencati nella domanda di partecipazione;
22. (*nel caso in cui il concorrente sia in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste e sia in possesso dei requisiti di progettazione previsti dal Disciplinare*) il possesso dei requisiti di progettazione di cui all'art. 8.3 del presente Disciplinare.

Le suddette dichiarazioni integrative dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente da ciascuna impresa componente del RTI costituendo o costituito, nonché, in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici; dovranno essere rese e sottoscritte altresì, in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria per i punti di propria competenza 1, 13, 14, 15, 16 e, *al caso, 11, 12, 20*; le dichiarazioni di cui al n. 22 sono rese e sottoscritte digitalmente dal Soggetto Realizzatore in possesso dei requisiti di progettazione previsti dal presente Disciplinare.

14.3.1-bis DICHIARAZIONE DI ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I.

N.B.: le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte digitalmente, potranno essere rese (preferibilmente) tramite la compilazione del ***Modello 1-septies "Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016 e s.m.i."***

Ciascun concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa ai **soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente), il quale, "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)", **dichiari l'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del Codice **per tutti i sopra citati soggetti**, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara e ne dichiari inoltre tutti i seguenti dati identificativi:

- nome;
- cognome;
- carica/qualifica ricoperta;

- se siano ancora in carica, ovvero, qualora siano cessati dalla carica, in quale data;
- luogo di nascita;
- data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale.

N.B.: l'elenco dei soggetti riguardo ai quali si deve rendere la suddetta dichiarazione è riportato nell'art. 80, comma 3 del Codice e nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017.

14.3.2 DICHIARAZIONE DEI PROFESSIONISTI COMPONENTI LO *STAFF* TECNICO DEL CONCORRENTE.

Nel caso in cui il concorrente svolga le attività di progettazione mediante il proprio *staff* tecnico, è allegata una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e sottoscritta digitalmente, con cui i professionisti componenti lo *staff* tecnico dichiarano di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Qualora i soggetti dichiaranti non siano in possesso della firma digitale, le dichiarazioni potranno, previa sottoscrizione olografa da parte del dichiarante, essere firmate digitalmente dal solo legale rappresentante del concorrente.

14.3.3 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA INDICATO O ASSOCIATO

Nel caso in cui le attività di progettazione siano svolte da progettista indicato o associato, il concorrente allega la dichiarazione del progettista, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. secondo l'allegato *"**Modello 1-ter – Dichiarazione del progettista**"*, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, con cui il **progettista indicato o associato** dichiara:

a) di prendere parte alla procedura in qualità di componente del RTI concorrente oppure di professionista indicato in sede di offerta;

b) di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

c) di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente affidamento;

d) di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al contratto oggetto di affidamento, in vigore nella località in cui si svolge il contratto e per il tempo di durata dello stesso;

e) di essere iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, e indica le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie;

f) di indicare i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

g) di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex art. 1-bis, co. 14, della l. n. 383/2001, sostituito dall'art. 1, l. n. 266/2002;

h) di possedere i pertinenti requisiti stabiliti dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263;

i) di possedere il requisito di progettazione di cui all'art. 8.3 n. 5) del presente Disciplinare avendo espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di architettura e di ingegneria *(indicare l'oggetto dell'incarico, la descrizione della prestazione - specificandone le relative categorie ed ID opere - la durata, l'importo lavori IVA esclusa, gli estremi identificativi dell'operatore che ha svolto il servizio, precisando le eventuali percentuali di partecipazione, e gli estremi identificativi del committente. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento temporaneo, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalla/e mandante/i)* relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella, per il corrispondente importo globale per ogni categoria e ID:

Categorie e classi l.. 143/49	ID opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
I b	S.03	€
	E.05	€
	E.05	€
IX c	S.05	€
VI a	V.02	€
III a III c	IA.01 IA.03	€ €

i) di indicare gli estremi identificativi del soggetto responsabile dell'incarico e l'iscrizione presso il competente Ordine professionale;

j) di essere a perfetta conoscenza della Proposta formulata dal Promotore, del Progetto di Fattibilità posto a base di gara e di tutta la documentazione di gara, di aver esaminato le condizioni economiche della locazione finanziaria e di non aver eccezione alcuna con riguardo agli importi e ai valori indicati dal bando integrale di gara e di essere consapevole e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutti gli impegni e le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nello Schema di Convenzione;

k) di aver preso piena conoscenza del disciplinare di gara, dello Schema di Convenzione, dell'intera Proposta avanzata dal Promotore e di tutta la documentazione di gara, prendendo atto, accettando e impegnandosi a rispettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e le condizioni che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a osservarle in ogni loro parte;

l) di aver esaminato il bando di gara, il disciplinare di gara e tutta la documentazione formante la lex specialis e di essere a conoscenza che con il contratto si considerano trasferiti all'aggiudicatario i rischi relativi alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, oltre che il

rischio di disponibilità e gli ulteriori rischi indicati nel documento "Matrice dei Rischi" allegato alla Proposta;

m) di aver preso piena conoscenza dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le prestazioni contrattuali, di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, e che le prestazioni offerte devono rispettare tutti i requisiti minimi indicati;

n) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

o) di indicare i nominativi dei professionisti personalmente responsabili con specificazione delle relative qualificazioni professionali, del coordinatore per la sicurezza e della persona incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

p) in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, che è prevista la presenza, quale progettista, di un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza e ne indica i dati identificativi e gli estremi di iscrizione al competente Ordine professionale.

14.3.4. DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO FINANZIATORE, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché secondo l'allegato ***"Modello 1-quater – Dichiarazione del Soggetto Finanziatore"***, sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo procuratore), con cui il Soggetto Finanziatore:

a) dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente affidamento;

b) dichiara di essere iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, e indica le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie;

c) indica i dati relativi all'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

d) dichiara di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex art. 1-bis, co. 14, della l. n. 383/2001, sostituito dall'art. 1, l. n. 266/2002;

e) dichiara di non avere pignoramenti creditizi in essere presso Enti pubblici da parte di terzi e di non essere a conoscenza di pignoramenti creditizi che potrebbero maturare nel corso dell'appalto.

14.3.5. DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché secondo l'allegato ***"Modello 1-quinquies – Dichiarazione del Soggetto Realizzatore"***, sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo procuratore), con cui il Soggetto Realizzatore:

a) dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente affidamento;

b) dichiara di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al contratto oggetto di affidamento, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori e per il tempo di durata del contratto;

c) dichiara di essere iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale e indica le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie;

d) indica i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

e) dichiara di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex art. 1-bis, co. 14, della l. n. 383/2001, sostituito dall'art. 1, l. n. 266/2002;

f) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)* indica i consorziati per i quali concorre e dichiara che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;

g) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i)* indica i soggetti costituenti il consorzio ordinario di concorrenti, dichiara che i soggetti costituenti il consorzio ordinario non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma e indica la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale;

h) *(in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative)* dichiara che la società, in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

i) (*in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)* dichiara che la società si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3, del D.P.R. 633/72 e comunicherà all'Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

j) dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti;

k) dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di contratto di lavoro integrativo territoriale della categoria di appartenenza, di previdenza ed assistenza, nonché di sicurezza e salute, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

l) dichiara, ai fini della progettazione:
   a. di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste e di essere in possesso, attraverso il proprio *staff tecnico*, dei requisiti di progettazione previsti dal Disciplinare;
   oppure

b. di non essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste, oppure di essere in possesso di apposita attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste ma di non essere in possesso, attraverso il proprio *staff tecnico*, dei requisiti di progettazione previsti dal Disciplinare.

m) dichiara che i progettisti incaricati, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, sono elencati nella domanda di partecipazione;

n) qualora sia in possesso di SOA per progettazione ed esecuzione per le categorie e classifiche richieste e sia in possesso, attraverso il proprio *staff* tecnico, dei requisiti di progettazione previsti dal Disciplinare, attesta il possesso, tramite il proprio *staff* tecnico, dei requisiti di progettazione di cui all'art. 8.3 del presente Disciplinare.

14.3.6. DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO MANUTENTORE, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., nonché secondo l'allegato ***"Modello 1-sexies – Dichiarazione del Soggetto Manutentore"***, sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo procuratore), con cui il Soggetto Manutentore:

a) dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente affidamento;

b) dichiara di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al contratto oggetto di affidamento, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori e per il tempo di durata del contratto;

c) dichiara di essere iscritto agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale, e indica le posizioni previdenziali e assicurative obbligatorie;

d) indica i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

e) dichiara di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex art. 1-bis, co. 14, della l. n. 383/2001, sostituito dall'art. 1, l. n. 266/2002;

f) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):* indica i consorziati per i quali concorre e dichiara che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;

g) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i):* indica i soggetti costituenti il consorzio ordinario di concorrenti, dichiara che i soggetti costituenti il consorzio ordinario non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma e indica la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale;

h) (*in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative):* dichiara che la società, in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell'apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

i) *(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia):*
dichiara che la società si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, co. 2, e 53, co. 3, del D.P.R. 633/72 e comunicherà all'Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

j) dichiara di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle attività manutentive, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di contratto di lavoro integrativo territoriale della categoria di appartenenza, di previdenza ed assistenza, nonché di sicurezza e salute, in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.

14.3.7. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente deve inserire nella busta telematica ***"A - Documentazione amministrativa"*** anche i seguenti documenti:

1. documento attestante la **garanzia provvisoria** in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con **dichiarazione di impegno** firmata digitalmente di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui al precedente articolo 11.1 del presente disciplinare, secondo le modalità e i contenuti ivi previsti;

2. documento attestante la **cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo, del Codice,** richiesta dal precedente articolo 11.4 del disciplinare, non riducibile, sottoscritta e prodotta con le modalità ivi indicate;

3. **dichiarazione di impegno** di un garante, sottoscritta e prodotta secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.5 lett. a), **a rilasciare la garanzia** – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario - **a copertura delle penali per ritardo** nell'ultimazione delle attività di cui alle fasi intermedie di realizzazione dell'opera e nella consegna dell'opera stessa, nella misura pari al 10% del valore delle opere;

4. **dichiarazione di impegno** di un garante, sottoscritta e prodotta secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.5 lett. b), **a rilasciare la garanzia fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e a copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tali obblighi contrattuali (anche a termini dell'art. 183, c. 13, terzo periodo, del Codice), di eventuali danni arrecati all'opera comunque connessi all'attività manutentiva**, da prestarsi entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, dalla presa in consegna dell'opera, o di parte di essa, e con validità pari alla durata della convenzione, per un importo pari al 10% del canone di manutenzione complessivo;

5. **almeno due dichiarazioni bancarie di cui all'articolo 8.2** del presente Disciplinare di gara, scansite e firmate digitalmente dai rappresentanti degli istituti emittenti;

6. copia scansionata della **certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001**, **in corso di validità**, avente ad oggetto settori di attività chiaramente comprendenti quelli oggetto della presente procedura di gara e rilasciata da organismi accreditati, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;

7. *per gli operatori economici che presentano la **garanzia provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, di cui al precedente articolo 11.3 del disciplinare:*

copia scansionata delle **certificazioni possedute, in corso di validità,** che, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, legittimano la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;

8. copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le categorie e classifiche specificate all'art. 5 del presente disciplinare di gara; l'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta, validità che dovrà permanere per tutta la durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto;

8-bis *solo nel caso in cui dalla suddetta attestazione SOA non risultasse la certificazione del sistema di qualità aziendale per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate all'art. 5 del presente disciplinare, in quanto ciascuna di classifica superiore o pari alla III:*

copia scansionata del documento relativo alla **certificazione del sistema di qualità aziendale**, rilasciato da soggetti accreditati, in corso di validità, per l'esecuzione dei lavori inerenti le categorie indicate all'art. 5 del presente disciplinare, in quanto ciascuna di classifica superiore o pari alla III, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

9. **dichiarazione**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'impegno ad accollarsi, in caso di aggiudicazione, gli oneri relativi alle spese sostenute dal Comune per lo svolgimento della presente procedura di gara, con particolare riferimento alle spese di pubblicità, alle spese di struttura sopportate per l'espletamento della presente procedura e alla liquidazione della commissione di gara, fino a un massimo di **€ 25.000,00 (euro venticinquemila/00)**. Tali spese dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

10. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente singolo, raggruppato o associato e, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Nel caso di concorrente raggruppato o associato o di ricorso all'avvalimento, ogni operatore economico provvede a compilare la componente di propria competenza del PASSOE, indicando il relativo ruolo svolto (mandatario, mandante, impresa ausiliaria, etc).

Nota: il PASSOE è acquisito utilizzando il sistema AVCPass sul portale dell'ANAC (nella sezione *"Servizi Online → AVCPass"* all'indirizzo http://www.anticorruzione.it), previa registrazione dell'operatore economico.

Utili indicazioni possono essere reperite nelle "FAQ AVCPass" all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass

Il file del PASSOE, relativo alla presente procedura di affidamento, acquisito dal sistema AVCPass e ottenuto in formato pdf, dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dai soggetti autorizzati ad impegnare le imprese a cui il PASSOE si riferisce.

È altresì consentito produrre copia scansionata del PASSOE, scaricato e stampato in forma cartacea nonché debitamente sottoscritto in originale come sopra indicato.

Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura. In tali casi, infatti, l'Amministrazione procederà con la richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio), del PASSOE mancante, assegnando un termine congruo perentorio, non superiore a 10 giorni, entro e non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire tale documento.
In caso di omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, il Comune procederà con l'esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento;

11. **ricevuta di pagamento, al caso scansionata, del contributo a favore dell'ANAC:** i concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00 (duecento/00)** secondo le modalità di cui alla delibera dell'Autorità n. 1197 del 18 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it) nella sezione *"contributi in sede di gara"*.

Indicazioni operative: per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, l'operatore economico utilizza il "Servizio Riscossione Contributi" sul sito dell'ANAC, accedendo con le credenziali da questo rilasciate e inserendo il codice CIG che identifica la presente procedura.

Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il codice fiscale dell'operatore economico concorrente e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005;

12. **ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00**, relativa all'istanza di partecipazione alla procedura. L'offerta economica non è assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa, Parte prima, allegato A al D.P.R. n° 642/1972 in quanto presentata in una procedura di gara telematica (Parere Agenzia delle Entrate a seguito Interpello n. 906-101/2019). L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 456T, il codice Ufficio TTB, mentre nello spazio "Descrizione" dovrà essere scritto: "Imposta di bollo a favore del Comune di Sanremo – Procedura aperta per l'attivazione di un partenariato pubblico-privato, da realizzare tramite locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi degli artt. 183, cc. 15 e 16, e 187 del d.lgs. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, concernente la progettazione esecutiva (con acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta), il finanziamento, la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il periodo di 20 anni, di un nuovo parcheggio multipiano interrato in Piazza degli Eroi Sanremesi nel Comune di Sanremo. CIG: 8867159317";

13. *Solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un procuratore generale o speciale del concorrente*: **copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso;

14. *solo in caso di AVVALIMENTO*: documenti e dichiarazioni indicate nel successivo articolo 14.3.9. del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda;

15. *solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri*: documentazione per essi indicata nel presente disciplinare di gara.

14.3.8. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONCORRENTI ASSOCIATI E CONSORZIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- indicazione nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copie scansionate dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della capofila;

- indicazione nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- ciascun operatore economico indica nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ciascun operatore assume nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- ciascun operatore economico indica nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- copie scansionate dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, corredate da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- in caso di consorzio stabile, copia scansionata della delibera dell'organo deliberativo dalla quale risulti la volontà dei consorziati di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a 5 anni, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- indicazione nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" del/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;
- il legale rappresentante dell'organo comune indica nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- indicazione nel "*Modello 1 – Domanda di partecipazione*" delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; tale copia scansionata deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Tale copia scansionata deve essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- **in caso di RTI costituendo**: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante del capogruppo e domanda di partecipazione, di cui al "*Modello 1– Domanda di partecipazione*", presentata da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestante:
  a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c) le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

14.3.9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà produrre:

1) nel **proprio D.G.U.E.** "Documento di Gara Unico Europeo", la **Sezione C** "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento)"* della Parte II, debitamente compilata con la dichiarazione di volere ricorrere all'avvalimento, l'indicazione della denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;

2) copia scansionata del **contratto di avvalimento**, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

   A tal fine, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

   a) l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

   b) la durata;

   c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

   Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata;

3) copia scansionata dell'**attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria stessa;

4) **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) **dell'impresa ausiliaria**, preferibilmente tramite il ***"Modello 4 – Dichiarazione Impresa Ausiliaria"***, con la quale costui "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia" (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) dichiara:

   - di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e di obbligarsi, nei confronti della stazione appaltante e del concorrente, a mettere a disposizione, in applicazione dell'istituto dell'avvalimento, per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuali opzioni e rinnovo, i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente, dettagliatamente indicati nel Contratto di Avvalimento;
   - di non presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente partecipante alla presente gara e di non parteciparvi in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente, ai sensi dell'art. 45 del Codice;

- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell'ambito del "D.G.U.E." e, anche ad integrazione del DGUE stesso, **dichiara** altresì i seguenti dati:
  - iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, indicando la provincia, il numero e la data di iscrizione, lo specifico settore di attività e che risulta in esercizio alla data di presentazione delle offerte;
  - *solo per i Consorzi di Cooperative e per le Società Cooperative:* iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. indicandone gli estremi;
  - non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 e s.m.i.;
  - numeri di matricola INPS e la/e sede/i competente/i;
  - codice ditta INAIL, le PAT INAIL e la/e sede/i competente/i;
  - codice impresa della Cassa Edile;

5) **D.G.U.E.** in formato elettronico **dell'impresa ausiliaria**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'ausiliaria stessa, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

6) **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da altra persona dotata di poteri di firma) **dell'impresa ausiliaria**, (preferibilmente mediante compilazione del ***"Modello 1-bis – Dichiarazione integrativa"*** il quale "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)" dichiari quanto previsto al paragrafo **"Dichiarazioni integrative"** del presente disciplinare di gara, a cui si rimanda, per i punti di competenza 1, 13, 14, 15, 16 e, al caso, 11, 12, 20 per l'impresa ausiliaria;

7) **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa ai **soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice dell'impresa ausiliaria** (preferibilmente mediante l'utilizzo del *"Modello 1-septies - Dichiarazione di assenza motivi di esclusione per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs.50/2016"*), resa con le stesse modalità già indicate nello specifico paragrafo del presente disciplinare, a cui si rimanda;

8) **PASSOE** in cui l'ausiliaria tramite il sistema AVCpass deve provvedere a compilare la componente di propria competenza, indicando il relativo ruolo svolto.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

La busta telematica ***"B - Offerta tecnica"***, costituita da una cartella compressa in formato ".zip", contiene, **a pena di esclusione**, i documenti relativi all'offerta tecnica.

N.B.: tutti i file contenuti nella busta telematica dovranno essere in formato ".pdf" e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (pertanto l'estensione finale dei documenti sarà ".pdf.p7m") ed inseriti in una cartella compressa in formato .zip.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo concorrente (costituito o costituendo), ivi incluso il Soggetto Finanziatore, e dai soggetti responsabili delle attività di progettazione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui allo specifico paragrafo del presente disciplinare, a cui si rimanda.

Tale cartella dovrà essere quindi caricata in piattaforma quale busta telematica "B – Offerta tecnica".

La suddetta busta telematica dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

1. **un documento contenente un estratto dello Schema di Convenzione allegato alla Proposta** contenente la proposta negoziale migliorativa del concorrente con riferimento alle disposizioni concernenti le penali (artt. 12 *"Penali per ritardata consegna"* e 32 *"Corrispettivo e penali"*) e ai poteri di controllo concessi al Comune durante la fase di realizzazione, gestione e manutenzione dell'intervento, oltre alle azioni che lo stesso Comune potrà intraprendere in caso di inadempienza dell'affidatario per tutte le fasi dell'intervento tra cui quelle di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell'opera.

   Tali disposizioni oggetto di offerta dovranno essere articolate conformemente allo Schema di Convenzione posto a base di gara e dovranno essere riformulate in termini migliorativi rispetto allo Schema medesimo per quanto attiene al valore della penale applicata per ritardata consegna ed alla percentuale della riduzione del canone annuo di manutenzione in caso di indisponibilità/performance dell'opera, nonché ai poteri di controllo concessi al Comune e alle azioni nella disponibilità dello stesso.

   Si precisa che, ai fini di una più agevole individuazione dei contenuti migliorativi delle modifiche apportate dal concorrente al testo posto a base di gara, i partecipanti alla procedura dovranno utilizzare sistemi di scrittura – quali revisioni "a vista" o evidenziazione delle parti modificate – in grado di consentire alla Commissione di identificare gli emendamenti apportati in sede di offerta. A tal fine, è stato messo a disposizione, allegato agli atti di gara, il file editabile denominato *"Schema di Convenzione - versione editabile"* dal quale potranno essere estratte le disposizioni oggetto di offerta migliorativa;

2. il **progetto definitivo** relativo all'intervento oggetto di affidamento, redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, predisposto tenendo conto dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 17 del presente Disciplinare e delle specifiche tecniche e degli elementi contenutistici recati dalla documentazione a base di gara, oltreché conformemente ai pertinenti criteri ambientali minimi di cui al d.m. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017; tale elaborato potrà recare anche elementi di miglioramento del Progetto di Fattibilità posto a base di gara. Sul punto, si puntualizza che le varianti progettuali migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera non possono tradursi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto. Le verifiche tutte della rispondenza del Progetto di Fattibilità allo stato dei luoghi sono a totale ed esclusivo onere dei concorrenti, i quali dovranno altresì effettuare, in fase di elaborazione dell'offerta, tutte le

verifiche necessarie all'esecuzione del contratto, nessuna esclusa, comprese quelle presso gli organi autorizzativi che rimangono a esclusivo costo, onere e rischio dei concorrenti; eccetto quanto previsto dal presente Disciplinare in tema di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara in caso di esercizio della prelazione da parte del Promotore, nessun onere o costo o rimborso spese per la progettazione definitiva delle opere o qualsivoglia altra prestazione professionale, verifica, indagine verrà riconosciuto ai partecipanti alla presente procedura di gara, in relazione a quanto presentato in sede di offerta (nei confronti dell'aggiudicatario, il compenso per lo sviluppo del progetto definitivo presentato in sede di offerta deve intendersi incluso nel corrispettivo relativo alla complessiva attività di progettazione);

3. una **relazione tecnica** di massimo 30 (trenta) pagine, volta a illustrare in modo sintetico – e redatta con paragrafi distinti con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione tecnica di cui al **criterio A**, così come delineati nel successivo art. 17. 1. – le proposte progettuali che si intendono avanzare mediante miglioramenti al Progetto di Fattibilità posto a base di gara con particolare riguardo all'aspetto estetico, alla tipologia dei materiali, degli impianti e dei sistemi tecnologici ipotizzati;
4. il **Disciplinare di manutenzione**, recante l'indicazione degli obblighi di manutenzione, comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, a carico del Soggetto Manutentore e gli indicatori chiave di prestazione (KPI), al fine della verifica da parte dell'Amministrazione circa il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi pattuiti. Il Disciplinare di manutenzione dovrà esplicitare le modalità finalizzate a conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza, il valore economico e i costi di utilizzazione e manutenzione dell'opera dedotta in appalto, anche con riferimento alle caratteristiche dei materiali impiegati, nonché il rispetto degli indicatori chiave di prestazione (KPI); in tale documento dovranno altresì essere resi noti i riferimenti delle risorse tecniche che si occuperanno della manutenzione dell'opera oggetto di intervento.

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere presentati in lingua italiana e dovranno essere redatti in formato A4, font Times New Roman, carattere 11; eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero di pagine sopra indicato. Ogni facciata elaborata in A3 sarà conteggiata come 2 facciate in formato A4. Le pagine in eccesso rispetto a quanto sopra definito non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta telematica "**B - Offerta Tecnica**", **non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa consentire di individuare, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta telematica "C - Offerta Economica e Temporale".** In particolare, si segnala che, a pena di esclusione dalla gara, gli articoli dell'Estratto dello Schema di Convenzione prodotti dai concorrenti non dovranno contenere alcun riferimento agli aspetti quantitativi dell'offerta che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario e nell'offerta economico temporale di cui alla Busta telematica **"C – Offerta Economica e Temporale"**, quali, ad esempio, prezzi, canoni e valori economici di qualsivoglia natura (eccezion fatta per l'eventuale incremento offerto sull'importo delle penali e per la percentuale di riduzione del canone annuo di manutenzione in caso di indisponibilità/performance dell'opera di cui allo Schema di Convenzione posto a base di gara, che dovrà risultare dall'Estratto dello Schema di Convenzione inserito nella Busta telematica "B – Offerta tecnica").

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"

La busta telematica **"C - Offerta Economica e Temporale"**, costituita da una cartella compressa in formato ".zip", contiene, **a pena di esclusione**, i documenti relativi all'offerta economica, la quale per la presente procedura di affidamento è così composta:

1) Offerta economica;
2) Riduzione del tempo di esecuzione.

N.B.: tutti i file contenuti nella busta telematica dovranno essere in formato ".pdf" e firmati digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente (pertanto l'estensione finale dei documenti sarà ".pdf.p7m") ed inseriti in una cartella compressa in formato .zip.

L'offerta economica e l'offerta riduzione del tempo di esecuzione dovranno essere sottoscritte digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo concorrente (costituito o costituendo) con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui allo specifico paragrafo del presente disciplinare, a cui si rimanda. Tale cartella dovrà essere quindi caricata in piattaforma quale busta telematica "C – Offerta Economica e Temporale".

Per effettuare il caricamento dell'offerta economica vera e propria, il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà inserire nella busta telematica:

a) PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, co. 9, del Codice.
Tale Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e deve fornire la specificazione delle caratteristiche economiche delle prestazioni oggetto di offerta.
L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano economico-finanziario.
Tale documento deve necessariamente tener conto dei seguenti profili:

i. i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'investimento (con l'indicazione dell'imposta applicabile);
ii. il quadro economico generale dell'investimento che l'aggiudicatario dovrà sostenere;
iii. le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, ecc.);
iv. l'ammontare complessivo dell'investimento (evidenziando la quota relativa agli oneri per la sicurezza);
v. il piano di ammortamento;
vi. lo schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;
vii. il conto economico di previsione;
viii. il preventivo finanziario;
ix. il prospetto dei contributi previsti da incamerare;
x. l'importo annuo e complessivo del canone di *leasing* che il concorrente propone di applicare nei confronti del Comune per la costruzione dell'opera in questione;
xi. l'importo del valore di riscatto dell'opera che si intende applicare nei confronti del Comune, qualora quest'ultimo intenda esercitare tale diritto al termine dell'affidamento.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che il Piano economico finanziario da produrre in sede di offerta, oltre a dover indicare i flussi di cassa previsti e il calcolo del valore attuale netto dell'investimento, dovrà specificare, tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'art. 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal Progetto di Fattibilità posto a base di gara, e ciò anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 183, c. 15, ultimo periodo del Codice.

b) **l'offerta economica e temporale** predisposta preferibilmente secondo il ***"Modello 3 – Offerta economica e temporale"*** allegato al presente Disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, e corredato da **marca da bollo pari a € 16,00**, indicando i valori offerti in relazione ai seguenti elementi economici e quantitativi:

b.1) sommatoria dei canoni di *leasing* applicati nei confronti del Comune di Sanremo per tutta la durata contrattuale – pari a 20 (venti) anni dalla data di decorrenza della locazione finanziaria -, previa indicazione di un valore in ribasso rispetto a quello posto a base di gara, determinato indicativamente in € 9.759.550,05 (euro novemilionisettecentocinquantanovemila-cinquecentocinquanta/05), nonché **indicazione del prezzo dell'eventuale riscatto finale dell'opera** al termine della durata della convenzione, giusto ribasso da applicare al valore posto a base di gara e pari a € 863.296,63 (ottocentosessantatremiladuecentonovantasei/63); in tale prospettiva, si precisa che la somma complessiva dei canoni di locazione finanziaria dovrà essere calcolata facendo riferimento - ai soli fini della determinazione dell'offerta - al tasso Euribor a 6 mesi lettera (365 giorni), rilevato dal quotidiano "Il Sole 24 ore", computato rispetto a 2 (due) giorni lavorativi bancari antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, più lo *spread* contrattuale offerto in sede di gara per la prelocazione e la locazione, fermo restando che ai fini dell'indicizzazione dei canoni di leasing durante la durata contrattuale si applica quanto previsto nel *"Regolamento dell'Indicizzazione"* allegato allo Schema di Convenzione posto a base di gara. Sul punto, si fa presente che è espressamente prevista la facoltà, per il Comune, senza penalità alcuna, di interrompere gli effetti della clausola di indicizzazione del canone di *leasing,* rendendo i canoni di *leasing* fissi e invariabili fino al termine del contratto. Si precisa, altresì, che, ai fini della verifica contabile dell'importo offerto, dovrà essere indicato lo *spread* contrattuale offerto per la prelocazione e la locazione;

b.2) sommatoria dei canoni annui di manutenzione dell'opera realizzata, che il Comune dovrà corrispondere per tutta la durata – pari a 20 (venti) anni - della convenzione che verrà sottoscritta con l'aggiudicatario. Tale valore deve essere espresso al ribasso rispetto al valore risultante dalla Proposta posta a base di gara e pari a complessivi € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

b.3) riduzione del tempo complessivo posto a base di gara per la predisposizione della progettazione esecutiva dell'intervento, nonché della fase di realizzazione delle opere, da indicare alla luce della durata massima delle attività in parola posta a base di gara, e pari a **576 (cinquecentosettantasei) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I valori offerti di cui alla precedente lett. b) costituiscono gli elementi che verranno presi in considerazione ai fini del punteggio economico, secondo quanto indicato nel successivo art. 17.2 del presente disciplinare.

Nel *"Modello 3 – Offerta economica e temporale"*, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del Codice, il concorrente dovrà altresì indicare i propri costi aziendali relativi alla sicurezza e i propri costi della manodopera per l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento. I costi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

In caso di discordanza tra l'offerta economica e quanto indicato all'interno del PEF, sarà preso in considerazione quanto indicato all'interno del PEF ai fini dell'attribuzione del punteggio. Rimangono valide le dichiarazioni a corredo dell'offerta rese all'interno dell'offerta economica.

Si precisa che, nella formulazione dell'offerta relativa ai canoni di locazione finanziaria, il Soggetto Finanziatore – e, con esso, il raggruppamento concorrente - dovrà tenere conto dei seguenti fattori che formano parte integrante e sostanziale della presente procedura:

a) la durata della locazione finanziaria dovrà essere pari ad anni 20 (venti), corrispondente a 20 (venti) canoni annuali anticipati, che il Comune di Sanremo inizierà a corrispondere all'aggiudicatario a far data dalla data di consegna dell'opera realizzata;

b) il valore dell'esercizio dell'opzione finale di acquisto al termine del contratto di locazione finanziaria posto a base di gara – oggetto di riduzione in fase di offerta - è pari a € 863.296,63 (ottocentosessantatremiladuecentonovantasei/63);

c) il canone annuale anticipato di locazione finanziaria dovrà essere calcolato assumendo come capitale finanziato l'ammontare di ogni onere sostenuto dal Soggetto Finanziatore (ivi inclusi, quindi, l'ammortamento dei lavori, gli interessi per la dilazione di pagamento negli anni, le necessarie assicurazioni, tutte le spese contrattuali che l'offerente ritiene di dover sostenere, ivi incluse quelle di progettazione e realizzazione, gli interessi sul capitale prestato, gli oneri di prefinanziamento).

Il canone di locazione finanziaria offerto in sede di gara dovrà computare le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e imposte (quali, ad esempio, quelle di registro, ipocatastale, IMU, ecc.) che sono a carico del Soggetto Finanziatore.

Il canone di locazione finanziaria offerto in sede di gara non dovrà al contrario computare le imposte, le tasse e gli oneri relativi al riscatto, al riscatto anticipato e all'atto di costituzione del diritto di superficie, che sono a carico del Comune; tuttavia, su richiesta del Comune, le imposte di volta in volta applicabili dovranno essere finanziate dal Soggetto Finanziatore e quindi inserite nel canone di locazione, usando a tal fine lo stesso *spread* preso a riferimento ai fini della formulazione dell'offerta finanziaria risultata aggiudicataria.

Al fine di contenere l'impatto sulla rata annuale dell'oscillazione derivante dai tassi di interesse, è stato previsto un tetto massimo al canone di leasing annuale di euro 487.977,50 (quattrocentoottantasettemilanovecentosettantasette/50) oltre IVA.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi della normativa vigente.

La Commissione giudicherà le offerte ammesse alla gara attribuendo punteggi differenziati, riferiti alle seguenti componenti:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica e temporale	30 di cui
- Elementi di natura quantitativa ed economica	25
- Elementi di natura temporale	5
Totale	**100**

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per essa intendendosi l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla sommatoria del punteggio attribuito alla componente tecnica e di quello attribuito alla componente economica e temporale dell'offerta, secondo quanto di seguito previsto.

Più in particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata col metodo aggregativo-compensatore di cui alla Parte VI, art. 1, delle Linee Guida ANAC n. 2.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n \; [\; Wi \; {*}V(a)\; i \;]$$

ove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione A.1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, A1.7, A1.8, A.2, B, C.1, C.2, C.3 e C.4 indicati nel successivo art. 17.1, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In particolare, i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai Commissari saranno così considerati:

coefficiente 1 = caratteristiche molto adeguate;
coefficiente 0,75 = caratteristiche adeguate;
coefficiente 0,50 = caratteristiche mediamente adeguate;
coefficiente 0,25 = caratteristiche poco adeguate;
coefficiente 0 = caratteristiche non adeguate.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo e il tempo di esecuzione dei lavori, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per l'Amministrazione, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o limitate a una parte dell'oggetto della gara. Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o più concorrenti (parità di punteggio), l'aggiudicazione verrà effettuata preferendo il concorrente che avrà riportato il punteggio di merito tecnico più elevato; nel caso in cui anche tale punteggio sia uguale, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

I requisiti W_i che verranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle proposte sono quelli relativi a: elementi di natura tecnico-qualitativa; elementi di natura quantitativo-economica ed elementi di natura temporale, e ciò nel rispetto di quanto di seguito specificato.

17.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (max 70 Punti)

Le offerte tecniche sono valutate in considerazione del contenuto della documentazione presentata dai concorrenti nella busta telematica *"B – Offerta tecnica"* e con riferimento a quanto richiesto nella documentazione posta a base di gara, sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi:

A. Profilo Tecnico-Estetico-Progettuale-Ambientale (max 50 Punti), così suddivisi:

A.1 Qualità e funzionalità della progettazione definitiva, intese sotto il profilo dell'efficacia complessiva dell'ipotesi progettuale presentata dal concorrente nella propria proposta, tenendo conto dell'adeguamento alle diverse e vigenti normative e agli applicabili criteri ambientali minimi. Si precisa che il numero di parcheggi auto interrati previsti a progetto, pari a n. 201, non dovrà né aumentare né diminuire. Si valuteranno altresì eventuali soluzioni distributive interne finalizzate ad aumentare la larghezza degli stalli auto (**max 45 punti**).

Con riferimento al sub-criterio A.1. in esame, si evidenziano di seguito, in ordine di importanza, gli aspetti su cui verrà posta maggiormente l'attenzione in sede di valutazione:

A1.1) SPAZIO PUBBLICO: definizione geometrica della piazza attraverso lo studio e il disegno dei materiali per la pavimentazione e la compatibilità degli stessi con i progetti già realizzati per il centro cittadino di Sanremo, con possibilità di inserimento di giochi di luce a pavimento e fontane; (**max 10 punti**)

A1.2) ARREDO URBANO: inserimento di elementi di arredo urbano (lampioni, sedute, fioriere, cestini, pannelli, ecc.) coordinati con i progetti già realizzati per il centro cittadino di Sanremo e con le linee guida del Piano dell'Arredo Urbano, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2019 e visibili al SEGUENTE LINK; (**max 5 punti**)

A1.3) RAMPE, INGRESSO PARCHEGGIO INTERRATO E AERAZIONI (**max 12 punti**):

- studio di materiali tecnologici alternativi, della forma e della dimensione (più contenuta) della pensilina, eventuali sistemi di mitigazione dell'impatto ambientale della stessa e dei volumi fuori terra, attraverso opere di mascheramento; previsione di soluzioni alternative ai grigliati di aerazione; (**max 6 punti**)

- studio di soluzioni per ridistribuire e ridurre le superfici di aerazione, o trasformando quelle a cielo aperto a grigliato, al fine di aumentare la distanza tra gli edifici esistenti e le parti fuori terra dell'opera, possibilmente già concordate con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia; (**max 6 punti**)

A1.4) PROGETTAZIONE DEL VERDE: incremento della sistemazione a verde con elementi arborei e arbustivi che consentano l'ombreggiamento e la semplice manutenzione e che non intralcino la distribuzione dei banchi del mercato bi settimanale, da prevedere altresì in coerenza con il disegno geometrico della piazza; (**max 3 punti**)

A1.5) MERCATO BI SETTIMANALE: soluzioni per la ridistribuzione dei banchi del mercato bi settimanale ricadenti nell'area di intervento; (**max 2 punti**)

A1.6) PARCHEGGI MOTO/SCOOTER: il progetto dovrà studiare una soluzione che consenta la ricollocazione degli attuali parcheggi moto/scooter, per quanto possibile, nell'area pubblica in progetto e nelle aree limitrofe, evitando la riduzione del numero dei posti auto "blu" esistenti; (**max 4 punti**)

A1.7) MODERAZIONE DEL TRAFFICO: studio degli attraversamenti pedonali e del collegamento con P.zza Muccioli attraverso elementi di moderazione del traffico; (**max 4 punti**)

A1.8) RAPPORTO CON LE ATTIVITÀ COMMERCIALI: studio della geometria della piazza in relazione alle possibili realizzazioni di dehors delle attività commerciali prospicenti lo spazio pubblico; (**max 5 punti**).

A.2 Soluzioni impiantistiche e tecnologiche innovative, minor impatto ambientale, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e contenimento dei consumi energetici (**max 5 punti**).

Si segnala che il pregio tecnico dell'opera viene inteso sotto il profilo dell'efficacia complessiva dell'ipotesi progettuale presentata dal concorrente nella propria proposta, tenendo conto dell'adeguamento alle diverse e vigenti normative e agli applicabili criteri ambientali minimi, anche in relazione alle scelte di carattere strutturale ed impiantistico di particolare innovazione tecnologica finalizzata, tra l'altro, anche all'utilizzo di ulteriori fonti energetiche alternative e/o rinnovabili.

Inoltre, verranno premiate le proposte in grado di attestare l'impiego di prodotti e metodologie esecutive in grado di ridurre i consumi energetici e l'utilizzo di combustibili fossili.

B. Profilo Manutentivo (max 10 punti): caratteristiche manutentive dell'intervento e frequenza della manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza, il valore economico, costi di esercizio. Il concorrente dovrà indicare dettagliatamente, le modalità con le quali intende pianificare e programmare le attività di manutenzione dell'opera. Il Disciplinare di manutenzione farà parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta con il soggetto aggiudicatario. Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che, nella propria proposta, avrà improntato il documento all'insegna della professionalità, della trasparenza, della completezza, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dell'attività manutentiva, prevedendo migliorie rispetto alle modalità di manutenzione dell'opera contenuto nel *"Piano di manutenzione preliminare"* allegato alla Proposta.

C. Profilo Esecutivo (max 10 Punti)

C.1 Specificazione dei poteri di controllo del Comune di Sanremo, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione del progetto esecutivo **(max 2 punti)**;

C.2 Specificazione dei poteri di controllo del Comune di Sanremo, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori **(max 3 punti)**. In particolare, nell'ambito del presente sub-criterio di valutazione, sarà attribuito il punteggio premiante ai concorrenti che propongano l'irrogazione di penali nei confronti dell'affidatario di entità maggiore rispetto a quelle contemplate nello Schema di Convenzione posto a base di gara e derivanti dal ritardo nell'ultimazione delle attività di cui alle fasi intermedie di realizzazione dell'opera e nella consegna dell'opera.

C.3 Specificazione dei poteri di controllo del Comune di Sanremo, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza **(max 2 punti)**;

C.4 Specificazione dei poteri di controllo del Comune di Sanremo durante la fase di manutenzione dell'opera **(max 3 punti)**. In particolare, nell'ambito del presente sub-criterio di valutazione, sarà attribuito il punteggio premiante ai concorrenti che propongano l'irrogazione di penali nei confronti dell'affidatario di entità maggiore rispetto a quelle riferite alle attività manutentive contemplate nello Schema di Convenzione posto a base di gara.

Saranno premiate le proposte migliorative dello Schema di Convenzione che consentiranno al Comune di Sanremo di operare un efficace ed effettivo controllo delle attività dell'aggiudicatario, e ciò nel corso delle varie fasi di attuazione dell'intervento, sia nel corso della realizzazione dell'opera sia in quella di manutenzione della medesima, nonché mediante l'indicazione, da parte dell'offerente, di idonei strumenti di controllo da parte del medesimo Comune.

A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella procedura tra i criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, sarà effettuata la **riparametrazione** per ogni singolo punteggio di cui si compone l'offerta tecnica.

17.2. Criteri di valutazione dell'offerta economica e temporale

La valutazione dell'offerta economica e temporale avviene per ciascun elemento di seguito elencato:

A. Elementi di natura quantitativa ed economica (max 25 punti)

A.1 Canoni di *leasing*: sommatoria dei canoni di *leasing* (inclusivi del tasso di *spread* applicato) in ribasso rispetto al valore posto a base di gara pari a € 9.759.550,05 (euro novemilionisettecentocinquantanovemilacinquecentocinquanta/05)

Il punteggio massimo attribuibile a tale specifica voce è di **12 punti**. A ciascun operatore ammesso alla gara verrà attribuito un coefficiente (V_i) secondo i seguenti criteri:

- all'offerta recante la sommatoria più bassa dei canoni di *leasing* offerti (L_{min}) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- all'offerta recante la somma dei canoni di *leasing* (L_i) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:

$V_i = 1 * L_{min}/L_i$

essendo:

(L_{min}) = sommatoria dei canoni di *leasing* più bassa per come risultante dalle offerte economiche esaminate;

(L_i) = sommatoria dei canoni di *leasing* per l'offerta iesima.

A.2 Riscatto: valore dell'eventuale riscatto finale in ribasso rispetto al valore posto a base di gara pari a € 863.296,63 (ottocentosessantatremiladuecentonovantasei/63).

Il punteggio massimo attribuibile a tale specifica voce è di **7 punti**. A ciascun operatore ammesso alla gara verrà attribuito un coefficiente (V_i) secondo i seguenti criteri:

- all'offerta recante il valore di riscatto più basso (R_{min}) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- all'offerta recante il valore di riscatto (R_i) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:

  $V_i = 1 * R_{min}/R_i$

  essendo:

  (R_{min}) = valore di riscatto più basso per come risultante dalle offerte economiche esaminate;

  (R_i) = valore di riscatto per l'offerta iesima.

A.3 Manutenzione: sommatoria dei canoni di manutenzione che il Comune di Sanremo dovrà corrispondere all'aggiudicatario a decorrere dalla presa in consegna dell'opera e per il periodo di anni 20 (venti) in ribasso rispetto al valore posto a base di gara pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Il punteggio massimo attribuibile a tale specifica voce è di **6 punti**. A ciascun operatore ammesso in gara verrà attribuito un coefficiente (V_i) secondo i seguenti criteri:

- all'offerta recante il valore complessivo dei canoni di manutenzione basso (G_{min}) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- all'offerta recante il valore complessivo dei canoni di manutenzione (G_i) verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:

  $V_i = 1 * G_{min}/G_i$

  essendo:

  (G_{min}) = sommatoria dei canoni di manutenzione più basso per come risultante dalle offerte economiche esaminate;

  (Gi) = sommatoria dei canoni di gestione per l'offerta iesima.

B. Elementi di natura temporale: tempistica di esecuzione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera (max 5 punti). In relazione alla percentuale di ribasso del tempo offerto da ciascun concorrente, rispetto alla tempistica fissata dagli atti di gara per la predisposizione della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori (pari a 576 (cinquecentosettantasei) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori), a ciascun operatore ammesso in gara verrà attribuito un coefficiente (V_i) secondo i seguenti criteri:

- alla percentuale di ribasso temporale più alta (T_{max}) verrà attribuito il coefficiente massimo pari a 1;
- alla percentuale di ribasso temporale (T_i) in concreto esaminata verrà attribuito un coefficiente calcolato con l'applicazione della seguente formula:
  $V_i = 1 * T_i/T_{max}$
  essendo:
  (T_{max}) = percentuale di massimo ribasso,
  (T_i) = percentuale di ribasso offerto dall'iesimo concorrente.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte che rechino l'indicazione di offerta meno vantaggiosa per il Comune rispetto a quanto posto a base di gara.

In caso di discordanza tra gli importi in cifre ed in lettere dell'offerta economica e temporale, sarà in ogni caso ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 72 del Regio Decreto 827/1924.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si precisa che quali misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, è fatta riserva di prevedere lo svolgimento delle sedute pubbliche attraverso sistemi di videoconferenza oppure, in conformità all'art. 58 del Codice, mediante la gestione delle stesse in modalità interamente telematica anche in assenza del pubblico.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **14 dicembre 2021, alle ore 09:00,** presso un locale del Comune di Sanremo, in Corso Cavallotti, aperto al pubblico.
Tale seduta sarà tracciata in via telematica e nel caso si svolgesse, per le motivazioni sopra esposte, in assenza di pubblico, il verbale di gara verrà pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" (ricercare la procedura in oggetto).

La prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione *"Bandi di gara e contratti"*.
Parimenti le successive sedute pubbliche, così come le eventuali modifiche relativamente a data e orari delle stesse, saranno comunicate nel modo sopra indicato.

Il Presidente del Seggio di gara, nonché verbalizzante, ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri del Comune di Sanremo, o suo sostituto in caso di assenza, in tale seduta pubblica procederà all'apertura della busta telematica A e:

- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- a verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel bando di gara integrale;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Conclusa la verifica, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente adotterà il **provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara** e ne darà comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del Codice, ai concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo inserito dagli stessi in piattaforma.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Amministrazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

L'Amministrazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICA E TEMPORALE

Il Presidente, adottato il provvedimento di esclusione e ammissione alla gara di cui al precedente punto 18, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, **in seduta pubblica** successiva - fatta salva l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 previste nel riquadro all'inizio del punto 18 – nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione: "Bandi di gara e contratti", procederà:

- all'apertura delle buste telematiche B contenenti le Offerte tecniche dei concorrenti **ammessi** e alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto;
- alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare;
- agli adempimenti e alle determinazioni di competenza.

In una o più **sedute riservate**, o anche lavorando da remoto, la Commissione procederà:

- alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno di ciascuna busta telematica "B - Offerta tecnica" rispetto a quanto prescritto dal presente disciplinare;
- all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti punti del presente Disciplinare.

Successivamente, **in una o più sedute pubbliche** – fatta salva l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 previste nel riquadro all'inizio del punto 18 - nella data e ora che saranno comunicate tramite relativo avviso pubblicato sul sito del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, nella sezione: "Bandi di gara e contratti", la Commissione: renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva - fatta salva l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 previste nel riquadro all'inizio del punto 18 - la Commissione procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

a) all'apertura della busta telematica C contenete l'Offerta economica e temporale;
b) a verificare la corretta presentazione di tale offerta, alla valutazione e ad attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17;
c) all'**individuazione dell'unico parametro numerico finale**, ottenuto sommando i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica e temporale relativi a ciascun concorrente, per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.
   Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e temporale e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.
   Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e temporale e per l'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio in seduta pubblica.
d) a redigere, quindi, la **graduatoria delle offerte** con i punteggi complessivi attribuiti e ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa;
e) *nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre*:
   ad individuare le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3, del Codice, a chiudere la seduta pubblica e a darne comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21;
f) se in base a elementi specifici una o più offerte appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, co. 6, del Codice, a chiudere la seduta pubblica e a darne comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21;
g) qualora l'offerta prima in graduatoria non superi la soglia di anomalia e non si presenti alcun caso in cui, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, a formulare **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti di cui al punto 22.

La Commissione redigerà uno o più verbali delle operazioni svolte.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economica e temporale, la Commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP (il quale procederà come previsto all'art. 76, comma 5, lett. b del Codice) i **casi di esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica e temporale dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo e la riduzione temporale in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa e all'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

N.B.: il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a tre**.

Si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l'offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica **dopo la riparametrazione**.

22. AGGIUDICAZIONE, DIRITTO DI PRELAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale ai sensi dell'art. 21 del presente Disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione procede a:

i. richiedere, ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;

ii. effettuare ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice – laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta – la valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d), del Codice. È facoltà dell'Amministrazione procedere con la predetta verifica, contemporaneamente, in capo a più operatori economici.

L'organo competente dell'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c. 5, e 33, c. 1, del Codice, provvede all'aggiudicazione.

A decorrere dall'aggiudicazione, l'Amministrazione procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, lett. a), del Codice.

Se il **promotore** non risulta aggiudicatario, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il **diritto di prelazione** e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, pertanto, il contratto verrà aggiudicato in favore del promotore alle condizioni offerte dall'aggiudicatario. In tal caso, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del Codice, ai sensi del quale: *"L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara."*

Se il promotore non risulta aggiudicatario **e non esercita la prelazione** ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta presentata nei limiti indicati nel citato comma 9 dell'art. 183 del Codice, così come risultanti dalla documentazione del Promotore agli atti di gara e in particolare dalla *"Sintesi giuridico-economica"* e, quindi, per un importo pari a **euro 197.440,00** (euro centonovantasettemilaquatrocento-quaranta/00).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a

quest'ultimo, l'Amministrazione procederà, con le medesime modalità sopra descritte, scorrendo la graduatoria.

Per quanto riguarda le verifiche antimafia, si fa presente che, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si procederà all'acquisizione della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Salvo nell'ipotesi in cui emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'informativa liberatoria provvisoria consentirà la stipulazione del contratto, nonché l'approvazione e autorizzazione degli eventuali subcontratti, **sotto condizione risolutiva**. Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia dovranno essere completate entro i successivi sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione procederà al **recesso dal contratto**, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011 e dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice, avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto e secondo quanto previsto dall'art. 32, co. 8, del Codice, come modificato dal d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020:

- considerato che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, il mancato rispetto del termine, qualora imputabile all'operatore economico, costituisce causa di esclusione dell'operatore stesso dalla presente procedura;
- la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza indugio dall'Amministrazione e opera di diritto.

Resta inteso che qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare, o comunque non risponda all'invito entro 15 (quindici) giorni, il Comune potrà procedere ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare al secondo concorrente in graduatoria, proseguendo, in caso di ulteriore difetto, allo scorrimento della graduatoria stessa.

È facoltà del Comune dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice, e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c-bis), del Codice.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, il RUP richiede all'aggiudicatario di far pervenire, a pena di revoca/annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
b) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla società capogruppo;
c) idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara e nello Schema di contratto;
d) eventuali altri documenti richiesti.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto, **l'Aggiudicatario è tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante le seguenti spese di carattere tecnico preventivamente sostenute ai fini della valutazione della proposta in seguito dichiarata di pubblico interesse**:

1) indagini archeologiche preliminari affidate all'impresa "Elia Costruzioni s.r.l.": € 64.355,00 (sessantaquattromilatrecentocinquantacinque/00) (DD n. 2129 del 01/06/2021);
2) incarico Archeologo Claudio Mastrantuono per verifica preventiva interesse archeologico: € 6.760,00 (seimilasettecentosessanta/00) (DD n. 2129 del 01/06/2021);
3) incarico Avv. Giorgio Lezzi/Studio Osborne Clarke per assistenza legale al RUP, valutazione fattibilità progettazione e costruzione parcheggio: € 22.838,40 (ventiduemilaottocento-trentotto/40) (DD n. 725 del 27/02/2020);
4) incarico Dott. Marco Rossi per espletamento di analisi dati di incasso dei parcheggi in merito alla proposta di leasing in costruendo in oggetto: € 2.537,60 (duemilacinquecentotrentasette/60) (DD n. 1813 del 09/06/2020);
5) contributo dovuto all'ANAC dalla stazione appaltante: € 800,00 (ottocento/00),

per complessivi **€ 97.291,00 (novantasettemiladuecentonovantuno/00).**

Saranno a carico dell'aggiudicatario anche le **spese di pubblicità, le spese della conferenza dei servizi L. 241/1990, nonché i compensi della Commissione giudicatrice.**

L'Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua stipulazione e registrazione nonché alla sua esecuzione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto, mentre per i concorrenti non aggiudicatari tale garanzia verrà svincolata tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110, c. 1, del Codice e salvo quanto ivi previsto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, il progettista trasmette all'Amministrazione copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata al Comune ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

23. AVVERTENZE GENERALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
b) costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, in caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento, comportano l'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente;
- l'Amministrazione si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- l'Amministrazione si riserva di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la documentazione di gara è possibile proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando di gara, e ciò a termini del d.lgs. n. 104/2010.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Liguria, Genova, via Fogliensi nn. 2A – 4, 16145 Genova.

Per la definizione delle controversie fra il Comune e l'affidatario si applica, se ricorrono i presupposti, la procedura di accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del Codice (*"Accordo bonario per i lavori"*), fino alla presa in consegna dell'opera e, relativamente alle questioni attinenti le obbligazioni attinenti i rapporti in essere con il Soggetto Realizzatore/Manutentore e con riferimento a tutte le questioni insorgenti, anche prima della presa in consegna dell'opera, riguardanti la locazione finanziaria e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 206 del Codice (*"Accordo bonario per i servizi e le forniture"*).

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo, le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Imperia, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

26. RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare e nel relativo bando di gara, si fa espresso riferimento, oltre che alla documentazione di gara di cui al precedente punto 2, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia.

Sanremo, 30 settembre 2021

SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI
Il Dirigente Ing. Danilo Burastero
(documento firmato digitalmente)